
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio europeo sul finanziamento della politica agricola comune;
- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013);
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea, che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione europea sulle modalità di applicazione del Reg.)CE) 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la Condizionalità;
- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 99 del 30 gennaio 2007, con la quale è stato adottato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007-2013 (di seguito per brevità indicato come P.S.R.) attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005;
- la Decisione della Commissione europea C(2007)4161 del 12 settembre 2007, di approvazione del Programma medesimo;
- la propria deliberazione n. 1439 in data 1 ottobre 2007, con la quale si è preso atto della predetta decisione

comunitaria di approvazione del P.S.R., nella formulazione acquisita agli atti d'ufficio della Direzione Generale Agricoltura al n. PG/2007/0238108 di protocollo in data 21 settembre 2007, allegato alla deliberazione stessa quale parte integrante e sostanziale;

Richiamata la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

Preso atto che il P.S.R. prevede, fra l'altro:

- che la programmazione è articolata su due livelli: regionale e provinciale;
- che strumento della programmazione provinciale è il Programma Rurale Integrato Provinciale (P.R.I.P.), elaborato dalle Province in collaborazione con le Comunità Montane, con i contenuti e secondo le modalità definiti dal P.S.R. stesso;
- che attraverso i P.R.I.P., in relazione alle Misure previste dal P.S.R. e nel rispetto delle priorità regionali, può essere decisa l'attivazione delle Misure e degli interventi più coerenti con le specifiche esigenze dei singoli ambiti territoriali provinciali;
- che, per dare attuazione alle scelte programmatiche a livello sub-regionale e per metterle in relazione con le effettive possibilità di implementazione delle strategie, una parte delle risorse mobilitate è ripartita ai territori provinciali, riservando al livello regionale la quota di risorse necessaria alla realizzazione di interventi di valenza regionale e sovraprovinciale;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1441 dell'1 ottobre 2007 con la quale è stata definita l'articolazione della spesa pubblica per asse a livello territoriale e la ripartizione per Misura delle risorse destinate ad interventi di competenza della Regione;
- n. 1559 del 22 ottobre 2007 con la quale sono state definite le strategie finanziarie, le modalità di attribuzione della riserva di premialità e di

applicazione delle eventuali compensazioni finanziarie a livello territoriale;

- n. 2177 del 27 dicembre 2007 e n. 27 del 14 gennaio 2008 relative all'approvazione dei Programmi Rurali Integrati Provinciali;
- n. 101 del 28 gennaio 2008 con la quale si è provveduto ad apportare modificazioni alla pianificazione finanziaria per Misura, ad aggiornare conseguentemente le citate deliberazioni 1441/2007 e n. 1559/2007 nonché a definire gli obiettivi finanziari per territorio;

Atteso che per avviare l'attuazione delle Misure comprese nel P.S.R. la Regione, secondo la sequenza procedurale definita nel P.S.R. medesimo, adotta i Programmi Operativi d'Asse che definiscono nel dettaglio le procedure d'accesso ai finanziamenti, le modalità di gestione ed i tempi di attivazione delle procedure di selezione delle domande;

Preso atto che nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 7 dicembre 2007 sono stati esaminati gli specifici criteri di selezione delle operazioni finanziate nell'ambito delle Misure afferenti all'Asse 2;

Valutata, pertanto, l'opportunità di predisporre il relativo Programma Operativo d'Asse, quale quadro di riferimento generale che contenga alcune prescrizioni trasversali a tutte le Misure e dettagli nel contempo, per alcune Misure/Azioni da attuare a livello territoriale sub-regionale, le procedure di accesso e di gestione al fine di consentire l'avvio della fase di elaborazione dei relativi bandi territoriali di livello sub-regionale;

Atteso:

- che, in relazione alla specificità delle singole Misure, si è ritenuto opportuno definire per ogni intervento uno specifico Programma Operativo di Misura;
- che inoltre, per garantire omogeneità nell'applicazione, si è elaborata una traccia schematica di riferimento per la redazione dei predetti bandi;
- che pertanto il Programma Operativo d'Asse si compone di una parte generale, di una parte specifica suddivisa in

Programmi Operativi di Misura, nonché della traccia schematica di cui al precedente alinea;

- che si provvederà con successivi atti sia a dettare ulteriori prescrizioni in relazione alla gestione territoriale, sia a disciplinare le ulteriori Misure/Azioni ad oggi non trattate;

Dato atto che sui contenuti del Programma approvato con il presente atto è stata effettuata la necessaria consultazione con i livelli istituzionali territoriali interessati e con i rappresentanti delle Organizzazioni professionali presenti in seno alla Consulta Agricola regionale;

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione del predetto Programma Operativo d'Asse, nella formulazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso in merito alla presente deliberazione dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi dei citati articolo di legge e deliberazione;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di approvare il Programma Operativo dell'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale", nella formulazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che comprende:
 - una parte generale, recante le prescrizioni trasversali a tutte le Misure;
 - una parte specifica contenente i Programmi Operativi di Misura, nei quali sono dettagliate le procedure di accesso e di gestione delle seguenti Misure/Azioni da attuare a livello territoriale sub-regionale:
 - Misura 211
 - Misura 212
 - Azioni 1-2-3-4-5-6-8-9-10 della Misura 214
 - Azione 3 della Misura 216
 - Misura 221
 - una traccia schematica di riferimento per la redazione dei bandi territoriali di livello sub-regionale;
- 3) di rinviare a successivi atti l'approvazione di ulteriori prescrizioni in relazione alla gestione territoriale delle Misure/Azioni oggetto della presente deliberazione, nonché la completa disciplina delle seguenti ulteriori Misure/Azioni:
 - Misure a gestione territoriale provinciale: Misura 215, Azioni 1 e 2 della Misura 216;
 - Misure a gestione regionale: Azione 7 della Misura 214, Misura 226 e Misura 227;
- 4) di stabilire che, in funzione dell'assetto delle competenze fra le diverse Direzioni Generali che costituiscono la struttura amministrativa della Giunta regionale, all'attuazione dell'Azione 7 della Misura 214

provvederà la Direzione Generale Agricoltura mentre all'attuazione delle Misure 226 e 227 provvederà la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, fermo restando che l'Autorità di gestione resta rappresentata dal Direttore Generale Agricoltura;

- 5) di prevedere che con apposito atto della Direzione Generale Agricoltura saranno definite scadenze uniche per la presentazione delle domande, da valere per l'intero territorio regionale;
- 6) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -



***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Asse 2

Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

PROGRAMMA OPERATIVO - ASSE 2

INDICE

Parte Generale

- 1 Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2**
- 2 Zonizzazione**
- 3 Accordi agro-ambientali locali**
- 4 Interventi delle Misure dell'Asse 2: attuazione dei contenuti dei P.R.I.P.**
- 5 Disposizioni per la Misura 214**
- 6 Previsione di attuazione delle Misure**
- 7 Misure di informazione rivolte al pubblico: competenze dei beneficiari**

Parte Specifica

Programmi Operativi di Misura

Traccia schematica per la redazione dei bandi territoriali

Parte generale

Il Programma Operativo dell'Asse 2 (di seguito indicato con l'abbreviazione P.O. Asse 2) contiene, come stabilito dal P.S.R. 2007-2013 al paragrafo 5.3.2.4, le disposizioni per l'attuazione degli interventi programmati.

Il P.O. Asse 2 comprende una *parte specifica* contenente i Programmi Operativi di Misura (di seguito abbreviati con l'acronimo P.O.M.) nei quali sono definiti i criteri specifici per l'attuazione delle singole Misure dell'Asse 2.

Il P.O. Asse 2 contiene altresì una traccia schematica per la redazione dei bandi territoriali.

Misure a gestione provinciale

Secondo quanto indicato dal paragrafo 5.3.2.4 del P.S.R. 2007-2013, nell'ambito delle Misure dell'Asse 2 le *Misure a gestione provinciale* sono le seguenti:

- Misura 211
- Misura 212
- Misura 214 (con esclusione dell'Azione 7)
- Misura 215
- Misura 216
- Misura 221

Tali Misure sono attivate dalle Amministrazioni competenti, secondo le modalità di *governance* definite in ciascun P.R.I.P., attraverso l'emanazione di bandi predisposti sulla base dei contenuti dei Programmi Operativi di Misura riportati nella *parte specifica* del presente Programma.

Misure/Azioni a gestione regionale

L'Azione 7 della Misura 214, la Misura 226 e la Misura 227 vengono attivate, come previsto dal paragrafo 5.3.2.4 del P.S.R. 2007-2013, attraverso l'emanazione di bandi predisposti dalla Regione Emilia-Romagna. In particolare, per la gestione dell'Azione 7 della Misura 214 è competente la Direzione Generale Agricoltura e per la gestione delle Misure 226 e 227 è competente la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa.

1. Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2

I criteri previsti per la selezione delle domande presentate per beneficiare dei sostegni previsti dall'Asse 2 del P.S.R. 2007-2013 sono stabiliti nel P.S.R., nei P.R.I.P. e nei rispettivi bandi applicativi definiti a livello territoriale provinciale o a livello regionale.

Tali criteri di selezione sono finalizzati esclusivamente al perseguimento degli obiettivi ambientali specifici e strategici stabiliti per l'Asse 2, qualunque sia il livello amministrativo al quale essi vengono definiti.

Le integrazioni ai criteri definite specificatamente nei bandi non possono contrastare con i meccanismi di selezione definiti nel presente documento e con le relative finalità.

I criteri di selezione sono costituiti da priorità ed incentivi finanziari.

Priorità

Le priorità sono stabilite dal P.S.R. e si distinguono in tre tipologie:

- Territoriali

Tali priorità vengono assegnate a superfici agricole/forestali che ricadono in aree preferenziali.

I diversi livelli di priorità vengono definiti anche dalla contemporanea coesistenza su una medesima area di diverse sensibilità ambientali specifiche (coesistenza di più aree preferenziali).

- Tecniche

Tali priorità vengono individuate in relazione all'esigenza di attuare interventi specifici per il perseguimento di particolari obiettivi di tutela ambientale e, inoltre, dovranno favorire anche la contemporanea attuazione di interventi diversi che concorrono al perseguimento del medesimo obiettivo.

- Soggettive

Tali priorità vengono individuate in relazione alle caratteristiche aziendali (ad esempio: aziende zootecniche/frutticole, aziende condotte da giovani imprenditori, estensione della superficie oggetto di impegno o gestita complessivamente dall'azienda ecc.).

1.1 Priorità territoriali

1.1.1 Priorità territoriali disposte dalla Regione Emilia-Romagna

Gli obiettivi delle strategie dell'Asse 2 vengono perseguiti attraverso l'applicazione prioritaria delle Misure dell'Asse nelle aree preferenziali definite nel P.S.R. al paragrafo 5.3.2.3.

Le aree preferenziali, con specifico riferimento alle aree vulnerabili ai nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, e alle aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, costituiscono una unica priorità territoriale regionale.

Pertanto, le aree vulnerabili e le aree della Rete Natura 2000 sono caratterizzate, in ogni caso, dallo stesso livello di priorità. Sotto questo profilo, esse rappresentano una unica area, al di fuori della quale non si può assegnare un livello di priorità maggiore a nessuna altra area preferenziale o loro sovrapposizione.

Le altre aree preferenziali sono, pertanto, oggetto di priorità subordinata rispetto a quella assegnata alle aree della Rete Natura 2000 e alle aree vulnerabili ai nitrati.

Per quanto attiene le priorità subordinate da assegnare alle altre aree preferenziali del P.S.R., si definisce un ordine generale di priorità per gruppo di tutela.

Tale ordine di priorità, definito nella Tabella 1 che segue, è differenziato per fascia altimetrica, dal momento che il P.S.R. individua e riconosce criticità (e dunque fabbisogni di tutela) diversificati in funzione di tale parametro.

Tabella 1

<i>Aree preferenziali per tutela prevalente</i>	PIANURA	COLLINA e MONTAGNA
<i>Tutela naturalistica</i>	<i>P1</i>	<i>P1</i>
<i>Tutela idrologica</i>	<i>P2</i>	<i>P3</i>
<i>Tutela paesaggistica</i>	<i>P3</i>	<i>P4</i>
<i>Tutela del suolo</i>	-	<i>P2</i>

Con tale ordine si assegna sempre la massima priorità alle aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica, mentre alle aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica si assegna sempre priorità minima.

I bandi devono rispettare tale ordine di priorità, a meno che nei P.R.I.P. non siano stati stabiliti ordini di priorità diversi.

L'assegnazione di priorità territoriali per superfici dove si sovrappongono due o più aree preferenziali deve comunque attenersi all'ordine generale di priorità subordinata.

Con tale criterio un territorio ricadente in una sovrapposizione di aree preferenziali non può mai avere un livello di priorità maggiore rispetto alle aree vulnerabili ai nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, e alle aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Inoltre i livelli maggiori di priorità assegnati alle aree preferenziali per gruppi di tutela non possono essere mai superati dai livelli di priorità assegnati ad un territorio ricadente in sovrapposizioni di aree preferenziali con livelli di priorità inferiori.

Pertanto la priorità assegnata a territori ricadenti in una sovrapposizione di aree con priorità 2, 3 e/o 4 non prevale mai rispetto a territori ricadenti in aree con priorità 1; come pure la sovrapposizione di aree con priorità 3 con aree con priorità 4 non prevale mai rispetto alle aree con priorità 2 o 1. In ogni caso, la sovrapposizione di una o più aree preferenziali nell'ambito di un'altra determina maggiore priorità.

Sulla base di quanto sopra riportato, a titolo esemplificativo si descrive la seguente casistica:

nell'ambito di un'area preferenziale con priorità 1 ne ricadono altre di priorità 1, 2, 3 e 4; in tale ipotesi, i criteri di selezione saranno applicati nei territori che ricadono nelle aree che si sovrappongono prioritariamente nell'ordine stabilito nella seguente Tabella 2:

Tabella 2

<i>Priorità</i>	<i>Sovrapposizione di aree con diverso ordine generale di priorità</i>
<i>1</i>	<i>Sovrapposizione 1+2</i>
<i>2</i>	<i>Sovrapposizione 1</i>
<i>3</i>	<i>Sovrapposizione 2 +3 + 4</i>
<i>4</i>	<i>Sovrapposizione 2 + 4</i>
<i>5</i>	<i>Sovrapposizione 2</i>
<i>6</i>	<i>Sovrapposizione 3 +4</i>
<i>7</i>	<i>Sovrapposizione 3</i>
<i>8</i>	<i>Sovrapposizione 4</i>

1.1.2. Priorità territoriali disposte dai P.R.I.P.

Il P.S.R. prevede per le Misure dell'Asse 2 che ulteriori priorità subordinate, da assegnarsi alle altre aree preferenziali, vengono stabilite dai P.R.I.P.. Pertanto, qualora nei P.R.I.P. non siano stati stabiliti ordini di priorità diversi, si applicano le priorità stabilite dall'ordine generale di priorità per gruppo di tutela di cui al paragrafo 1.1.1.

L'individuazione di ulteriori aree effettuata nell'ambito dei P.R.I.P., sulla base della programmazione territoriale locale, deve essere comunque coerente con il perseguimento degli obiettivi ambientali specifici e strategici stabiliti per l'Asse 2.

In ogni caso le priorità territoriali assegnate alle superfici agricole/forestali che ricadono nelle ulteriori aree individuate dai P.R.I.P. sono sempre subordinate a quelle individuate per le aree preferenziali stabilite dal P.S.R..

Le priorità individuate per le ulteriori aree definite nei P.R.I.P. trovano applicazione nell'ambito dei bandi territoriali.

1.2 Priorità tecniche

1.2.1 Priorità tecniche disposte dalla Regione Emilia-Romagna

Le priorità tecniche agiscono in maniera subordinata alle priorità territoriali.

Con riferimento al paragrafo del P.S.R. 5.3.2.4. "Principi generali di attuazione dell'Asse" nel sub paragrafo "Misure e Azioni/Interventi obbligatoriamente attivati" si stabilisce di seguito l'ordine di priorità tecnico.

Al fine di corrispondere, in relazione agli obiettivi specifici perseguiti dalle Azioni, ad una applicazione differenziata e coerente in base ai fabbisogni espressi da ciascuna area, tale ordine di priorità è diversificato in funzione degli ambiti generali di pianura, collina e montagna così come descritto nella Tabella 3 che segue. Tale ordine di priorità è diversificato anche in funzione di quanto disposto obbligatoriamente dal P.S.R. per l'applicazione dell'Azione 2 "Produzione biologica" della Misura 214 in pianura (obbligo di attuazione congiunta dell'Azione 2 con l'Azione 9 e/o 10).

Tabella 3

<i>Misura</i>	<i>Azione</i>	<i>PIANURA</i>	<i>COLLINA</i>	<i>MONTAGNA</i>
214	2+9 e 10	P1	-	-
	2+9	P2	-	-
	2+10	P2	-	-
	10	P3	P1	-
	9	P4	P2	-
	8	P5	P3	P1
	2	-	P4	P2
	5	P6	P5	P3
	6	P6	P5	P3
221	1	P1	P1	-
	2	P1	P1	-
	3	P2	-	-

I diversi livelli di priorità assegnati alle azioni, così come riportati in Tabella 3, non possono essere mai superati da livelli di priorità assegnati a combinazioni di azioni aventi priorità inferiori.

I bandi devono rispettare tale ordine di priorità, a meno che nei P.R.I.P. non siano stati stabiliti ordini di priorità diversi.

1.2.2 Priorità tecniche disposte a livello territoriale provinciale

L'ordine di priorità delle altre Azioni (cioè quelle non attivate obbligatoriamente dalla Regione), anche in combinazione tra loro, viene stabilito nei bandi di attuazione, in funzione delle caratteristiche dei territori e delle realtà strutturali agricole/forestali.

Al fine di favorire anche la contemporanea attuazione di interventi diversi che concorrono al perseguimento del medesimo obiettivo, coerentemente con quanto disposto dal precedente paragrafo 1.2.1, si stabilisce che:

- l'azione 2 può avere maggiore priorità quando attuata unitamente all'azione 3;
- l'azione 1 può avere maggiore priorità quando attuata unitamente all'azione 3.

1.3 Priorità soggettive

1.3.1 Priorità soggettive stabilite dalla Regione Emilia-Romagna

Tra i criteri di selezione, quelli inerenti le caratteristiche dell'azienda e/o del beneficiario vengono riconosciuti come priorità soggettive, come descritto nel P.S.R. al paragrafo 5.3.2.4.

Tali priorità agiscono, nel meccanismo di selezione, in maniera subordinata rispetto alle priorità di tipo territoriale e alle priorità di tipo tecnico.

Sono stabilite quali priorità soggettive quelle con valenza ambientale (ad esempio aziende che partecipano ad accordi agroambientali o aziende con ordinamento colturale prevalentemente intensivo).

Altre priorità soggettive (es. giovani, aziende con produzioni legate a circuiti di qualità regolamentata) possono essere applicate se subordinate a quelle con valenza ambientale e qualora applicate tra interventi aventi la medesima valenza ambientale.

1.3.2 Priorità soggettive stabilite dai P.R.I.P.

L'ordine di priorità delle priorità soggettive è stato definito nei P.R.I.P..

Tuttavia, nel meccanismo di selezione delle domande, le priorità di tipo soggettivo, presenti nei P.R.I.P., devono essere coerenti con quanto disposto al paragrafo 1.3.1 del presente documento.

1.4 I meccanismi di incentivazione finanziaria

Sono da considerarsi aggiuntivi ai criteri di priorità precedenti e sono riserve finanziarie dedicate ad alcuni interventi obbligatori, precisati nel P.S.R. al paragrafo 5.3.2.4, rivolti ad assicurare il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia ambientale su tutto il territorio accordando specifiche priorità.

Tali riserve finanziarie verranno definite in apposito atto deliberativo regionale in accordo con i livelli territoriali provinciali interessati; non sono ammesse riserve finanziarie diverse da quelle definite con il predetto atto regionale.

1.5 Priorità trasversali stabilite per tutti gli Assi del P.S.R.

Le priorità trasversali previste dal P.S.R. sono applicate come segue:

- il sostegno e l'incentivazione dei **giovani imprenditori** è realizzato accordando specifiche priorità agli interventi di sostegno alle aziende agricole situate in aree svantaggiate. Tale priorità è una priorità soggettiva ed è esercitata come tale nell'ambito dell'attuazione delle Misure previste dall'Asse 2 coerentemente con gli obiettivi di natura ambientale perseguiti. Pertanto, è accordata priorità ad aziende condotte da giovani imprenditori a parità di servizio ambientale offerto dall'azienda con l'adesione all'Asse 2;
- la **valorizzazione dell'agricoltura a metodo biologico** è perseguita attraverso il sostegno alle produzioni biologiche, senza limitazioni territoriali all'attuazione dell'Azione 2 "Produzione biologica" della Misura 214. Questa priorità trasversale pertanto non attribuisce all'Azione 2 "Produzione biologica" sempre il livello di priorità massima;
- la **promozione delle produzioni di qualità regolamentata e NO OGM** è applicata quale priorità soggettiva limitatamente alla zootecnia. Come tale è esercitata nell'ambito dell'attuazione delle Misure previste dall'Asse 2 coerentemente con gli obiettivi di natura ambientale perseguiti. Pertanto è accordata priorità ad aziende certificate **NO OGM** a parità di servizio ambientale offerto dall'azienda con l'adesione all'Asse 2.

1.6 La selezione degli interventi dell'Asse 2

Come già sopra definito, la selezione degli interventi dell'Asse 2 è effettuata attraverso graduatorie in ambito regionale o provinciale.

La graduatoria è determinata in base alla valenza ambientale degli interventi.

La valenza ambientale degli interventi è determinata in coerenza con quanto stabilito dal P.S.R. e dai P.R.I.P. in base:

1. alla concentrazione della superficie oggetto di impegno nelle aree vulnerabili ai nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, e alle aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. alla concentrazione della superficie oggetto di impegno nelle aree preferenziali;
3. alle priorità territoriali (incluse le sovrapposizioni di aree preferenziali) della superficie oggetto di impegno e alla loro estensione;
4. alle priorità tecniche;
5. alle priorità soggettive.

2. Zonizzazione

Le modalità di attribuzione alle particelle catastali delle zonizzazioni previste per l'attuazione dell'Asse 2 saranno oggetto di successivo atto deliberativo regionale.

In ogni caso, le priorità territoriali stabilite dal P.S.R. e dai P.R.I.P. possono essere attribuite alle particelle catastali anche se sono solo parzialmente incluse nelle aree preferenziali.

3. Accordi agro-ambientali locali

Le disposizioni per l'attuazione degli accordi agro-ambientali locali potranno essere definite con successivo atto deliberativo regionale.

4. Interventi delle Misure dell'Asse 2: attuazione dei contenuti dei P.R.I.P.

Le strategie provinciali per l'Asse 2 contenute nei P.R.I.P. approvati dalla Regione sono applicate, coerentemente con quanto stabilito al paragrafo 5.3.2.4, attraverso l'approvazione di bandi territoriali definiti secondo le indicazioni e i criteri contenuti nei Programmi Operativi di Misura di cui al presente Programma.

I criteri di priorità territoriali e/o tecnici e/o soggettivi definiti nei P.R.I.P., attribuendo specifiche priorità, devono essere applicati nei bandi territoriali secondo quanto già previsto nei P.R.I.P..

In assenza di specifica definizione dei predetti criteri nell'ambito dei P.R.I.P., i bandi:

- dovranno applicare i “Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2” di cui al paragrafo 1 del presente Programma;

- potranno dettagliare, nel rispetto delle priorità stabilite per i criteri di priorità territoriali per gruppo di tutela, le priorità tra le aree facenti parte di ciascun gruppo;
- potranno definire specifiche priorità territoriali e/o tecniche e/o soggettive per quanto non previsto nei “Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell’Asse 2” di cui al paragrafo 1 del presente Programma.

Inoltre, si stabilisce che il contenuto dei bandi deve attenersi a quanto previsto nei P.R.I.P. nei casi in cui le Province abbiano previsto di escludere dal sostegno di specifiche Misure/Azioni (o di ammettere a condizioni particolari) parte dei territori oggetto di applicazione oppure una o più colture.

5. Disposizioni per la Misura 214

5.1 Azione 1 “Produzione integrata” e Azione 2 “Produzione biologica”

Per le limitazioni specifiche previste da alcuni P.R.I.P. in merito alla concessione degli aiuti delle Azioni 1 e 2 della Misura 214, valgono le indicazioni di seguito riportate.

Sulle superfici che non possono essere oggetto di aiuto in conseguenza di quanto disposto dai P.R.I.P., oltre alle norme sulla condizionalità ed ai requisiti minimi per l’uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari, si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- nei casi di adesione all’Azione 1 della Misura 214: adottare obbligatoriamente le norme di registrazione degli impieghi dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previste dai disciplinari di produzione integrata per le colture non oggetto di aiuto;
- nei casi di adesione all’Azione 2 della Misura 214: comunque rispettare quanto stabilito per le superfici non oggetto di produzioni biologiche dai regolamenti comunitari vigenti in materia (aree di produzione escluse dal regime di produzione biologica) .

In ogni caso, l’esclusione dal sostegno di certe colture non potrà mai compromettere l’applicabilità del sistema di controllo.

5.1.1 Azione 1 “Produzione integrata – DIA”

Le colture non previste per l’applicazione della Difesa Integrata Avanzata (DIA) di cui all’Azione 1 della Misura 214, al di fuori delle aree preferenziali non possono essere oggetto di alcun sostegno finanziario. Su tali colture, oltre alle norme sulla condizionalità ed ai requisiti minimi per l’uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari, devono essere adottate obbligatoriamente le norme di registrazione degli impieghi dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previste dai disciplinari di produzione integrata per le colture non oggetto di aiuto.

In ogni caso, l’esclusione dal sostegno delle colture non potrà mai compromettere l’applicabilità del sistema di controllo.

5.2 Azione 8 “Regime sodivo e praticoltura estensiva”

Il termine ultimo per la semina del prato permanente disposto dall’impegno A dell’azione 8 “Regime sodivo e praticoltura estensiva” della Misura 214, per l’annata 2008 è posticipato dal 31 maggio al 30 settembre. In ogni caso, durante il periodo intercorrente tra la data di inizio impegno e la realizzazione del prato, sulle superfici oggetto di impegno

non dovranno essere praticate coltivazioni e potranno essere effettuate solo lavorazioni di preparazione del terreno alla semina.

5.3 Azione 9 “Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”

Sono oggetto dell’Azione 9:

1. obbligatoriamente le superfici impegnate con l’Azione 3 della Misura 216 (ripristino di spazi naturali su almeno il 5% della S.A.U.) ;
2. le superfici occupate da elementi naturali già presenti corrispondenti a quelli previsti dall’Azione, fino al raggiungimento della superficie massima prevista (10% della S.A.U.).

Si precisa che l’Azione può interessare contemporaneamente le superfici di cui ai precedenti punti 1. e 2. per una estensione massima comunque non superiore al 10% della SAU.

Si precisa inoltre che, per le superfici di cui al punto 1., il periodo decennale di impegno decorre dall’annualità successiva a quella di adesione all’Azione 3 della Misura 216; ciò vale anche per le eventuali altre superfici di cui al suindicato punto 2. aggiuntive alla superficie oggetto dell’Azione 3. E’ pertanto obbligatoria la contemporanea presentazione della domanda di aiuto dell’Azione 3 della Misura 216 con la presentazione della domanda di aiuto dell’Azione 9, anche se il pagamento della medesima Azione 9 decorrerà solo dall’annualità successiva a quella della presentazione in quanto il mantenimento può decorrere solo a seguito dell’effettiva realizzazione dell’investimento richiesto con l’Azione 3 della Misura 216.

5.4 Riserve finanziarie

Al fine di corrispondere in particolare alle scelte di politica regionale per la montagna, assicurando nel contempo il raggiungimento di obiettivi di concentrazione e di salvaguardia ambientale su tutto il territorio regionale, con successivo atto deliberativo regionale potranno essere stabilite, fermo restando le priorità già previste dal P.S.R. 2007-2013 e dal presente Programma (vedi in particolare i precedenti paragrafi 1.1 e 1.4), in accordo con gli Enti competenti, specifiche riserve finanziarie da riportare nei bandi provinciali per le azioni della Misura 214 tra quelle attivate obbligatoriamente dalla Regione.

5.5 Deroghe alle razze autoctone a rischio di abbandono – Azione 5

Con riferimento all’Azione 5 della misura 214, pur non essendo presente nell’elenco delle razze a rischio di abbandono, è possibile presentare domande di aiuto per l’annualità 2008 anche per la razza ovina Cornella Bianca.

Tuttavia l’ammissibilità al regime di impegno e di sostegno finanziario previsti dall’Azione 5 è comunque condizionata a specifica approvazione, da parte della Commissione europea, della modifica del P.S.R. 2007-2013 per quanto attiene l’inserimento in elenco della razza medesima.

6. Previsione di attuazione delle Misure

La cadenza di apertura dei bandi delle Misure/Azioni dell'Asse 2 è riportata nelle Tabelle 4 e 5 che seguono. Tali tabelle danno anche indicazione della percentuale di risorse da mettere a bando annualmente su ciascuna Misura.

A tal proposito si specifica, per quanto attiene alle Misure pluriennali e con riferimento alle voci della legenda, quanto segue:

- “Apertura Bandi”: viene riportata la percentuale di risorse totali necessarie alla copertura del periodo di impegno complessivo che ricade nella programmazione 2007-2013;
- “Impegno e pagamento”: viene riportata la percentuale di risorse totali necessarie alla copertura del primo anno di impegno

In ogni caso, per le Misure/Azioni non disciplinate nella *Parte specifica* del presente Programma Operativo d'Asse, l'apertura dei bandi è vincolata all'approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna degli specifici Programmi Operativi di Misura.

Tabella 4 – Previsione di attuazione delle Azioni/Misure a gestione provinciale

Codice	Misure	Anno								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
211	Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane		16,5%	16,5%	16,5%	16,5%	17,0%	17,0%		
212	Indennità a favore degli agricoltori delle zone con svantaggi naturali diverse dalle zone montane		16,5%	16,5%	16,5%	16,5%	17,0%	17,0%		
214	Pagamenti Agroambientali - Primo Bando		70,0%							
			14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%			
214	Pagamenti Agroambientali - Secondo Bando				24,0%					
						8,0%	8,0%	8,0%		
214	Pagamenti Agroambientali - Terzo Bando						6,0%			
								6,0%		
215	Pagamenti per il benessere animale		60,0%		40,0%					
				60,0%		40,0%				
					22,0%	17,0%	35,0%	26,0%		
					24,0%		11,0%			
216	Sostegno agli investimenti non produttivi - Azioni 1 e 3		65,0%		24,0%		11,0%			
			65,0%		24,0%		11,0%			
				65,0%		24,0%		11,0%		
				100,0%						
					100,0%					
					20,0%	30,0%	30,0%	20,0%		
221	Imboschimento dei terreni agricoli - Primo Bando		56,0%							
				26,0%	9,0%	7,0%	7,0%	7,0%		
221	Imboschimento dei terreni agricoli - Secondo Bando				44,0%					
						27,0%	9,0%	8,0%		

Tabella 5 – Previsione di attuazione delle Azioni/Misure a gestione regionale

Codice	Misura	Anno								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
214	Pagamenti Agroambientali - Azione 7		100%							
			20%	20%	20%	20%	20%			
226	Interventi per la riduzione del rischio di incendio boschivo		30%		45%		25%			
			30%		45%		25%			
227	Sostegno agli investimenti forestali non produttivi			12%	33%	26%	15%	13%	3%	
			30%		45%		25%			
			30%		45%		25%			
				12%	33%	26%	15%	13%	3%	

Legenda Tabelle 4 e 5	
Apertura bandi	
Impegno risorse	
Pagamenti	
Impegno e pagamento	

7. Misure di informazione rivolte al pubblico: competenze dei beneficiari

Ai sensi di quanto disposto dall'Allegato VI del Reg. CE 1974/2006, comma 2.2. "Competenze dei beneficiari", per le operazioni dei Programmi di Sviluppo Rurale che comportano investimenti (nelle aziende agricole o nelle imprese alimentari) di costo complessivo superiore a 50.000 Euro, il beneficiario è tenuto ad affiggere una targa informativa.

Nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000 Euro deve essere affisso un cartello.

I cartelli e le targhe, conformi alle prescrizioni di cui al punto 3.1 dello stesso allegato VI, recano una descrizione del progetto/dell'operazione.

Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartello o della targa.

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto i) - Sottosezione 1 Articolo 37

***Misura 211
Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane***

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013

INDICE

- 1 Obiettivi**
- 2 Caratteristiche della Misura**
- 3 Beneficiari**
- 4 Requisiti e impegni**
- 5 Aree di applicazione**
- 6 Domande di Indennità**
- 7 Selezione delle domande**
- 8 Gestione finanziaria**
- 9 Indennità concedibili e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie**
- 10 Istruttoria delle domande**
- 11 Subentro negli impegni**
- 12 Controlli**
- 13 Perdita dei requisiti e inadempimenti**
- 14 Condizionalità**
- 15 Accordi Agroambientali Locali**
- 16 Riferimenti normativi**

Principali definizioni e abbreviazioni

P.R.S.R. 2000-2006	Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99
P.S.R. 2007-2013	Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) 1698/05
P.R.I.P.	Programma Rurale Integrato Provinciale
Annualità di riferimento dell'indennità:	<u>periodo, di durata ANNUALE</u> , calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle “domande di indennità” cui è da riferire il pagamento delle medesime Indennità
Periodo di impegno:	<u>periodo, di durata QUINQUENNALE</u> , calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande cui è da riferire la decorrenza degli adempimenti connessi all'impegno di “proseguire l'attività agricola ... per almeno 5 anni a decorrere dal primo pagamento” (art. 37, comma 2, del Reg. (CE) 1698/05)
Amministrazione competente:	Amministrazione (Ente) territorialmente competente secondo quanto disposto dalla “governance” dei P.R.I.P.
Condizionalità	norme relative al quadro regolamentare nazionale e regionale in ordine al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Reg. (CE) 1782/03

1. Obiettivi

Il presente Programma Operativo di Misura si pone l'obiettivo di definire in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura 211 del P.S.R. 2007-2013, al fine di dare attuazione alla Misura stessa attraverso bandi territoriali di livello sub-regionale.

Secondo quanto stabilito dal P.S.R. 2007-2013 *la Misura contribuisce all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Mantenere le attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate montane e collinari". La prosecuzione dell'attività agricola nelle zone svantaggiate di montagna, garantendo il mantenimento di una gestione attiva delle superfici agricole, in particolare attraverso l'attuazione della condizionalità, risulta difatti un elemento indispensabile per tutelare l'ambiente e gli spazi naturali. Inoltre, attraverso la priorità attribuita alle aree agricole ad alto valore naturalistico la Misura concorre all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e forestali, favorire una corretta gestione delle aree della Rete Natura 2000, tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico (AVN)".*

La Misura contribuisce altresì a *compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle aree montane caratterizzate da svantaggi naturali.*

2. Caratteristiche della Misura

L'indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) viene corrisposta agli agricoltori delle zone svantaggiate delle aree montane. La Misura è orientata a sostenere le aziende agricole indipendentemente dal loro orientamento produttivo e, ai fini della sostenibilità delle attività agricole, richiede esclusivamente il rispetto delle norme della Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 1782/03. Il sostegno concesso è differenziato in funzione del tipo di destinazione colturale delle superfici e viene ridotto in funzione della classe di estensione aziendale. In ogni caso per la concessione degli aiuti gli impegni e le condizioni devono essere mantenute dall'agricoltore per almeno cinque anni.

I sostegni vengono erogati in base ad un criterio per il quale le aziende di grandi estensioni vengono sostenute meno rispetto a quelle più piccole. E' ampia la tipologia aziendale che può avere accesso al regime di sostegno che comunque dovrà garantire una minima disponibilità di SAU e il rispetto della sola condizionalità.

Per l'adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.

3. Beneficiari

Possono beneficiare delle indennità di cui alla Misura 211 *gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile con età inferiore a 65 anni, con priorità per gli Imprenditori Agricoli Professionali, di cui al D.Lgs. n. 99/04.*

Possono accedere al pagamento dell'indennità compensativa gli imprenditori agricoli iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o

combinata e inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che conducono terreni agricoli nel territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Al fine di definire la condizione "anagrafica" sopra richiamata, in caso di corresponsabilità nella conduzione di aziende agricole, si specifica che:

- A. nelle società di persone l'età inferiore a 65 anni, dovrà essere posseduta da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- B. nelle società di capitale l'età inferiore a 65 anni dovrà essere posseduta da un Amministratore.

Nelle cooperative, sempre al fine di definire la condizione "anagrafica", si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.

4. Requisiti e impegni

Per beneficiare delle indennità gli imprenditori agricoli devono rispettare le "condizioni di ammissibilità" definite nel P.S.R. 2007-2013.

I requisiti soggettivi definiti al paragrafo 3 "Beneficiari" dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno quinquennale.

I requisiti di accesso e il computo delle indennità dovute faranno riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda ed alla consistenza dei capi allevati alla medesima data.

A) Condizioni di ammissibilità per le aziende

- *il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU; nel periodo di impegno la SAU condotta in area svantaggiata non può risultare inferiore a 2,5 ettari.*

Il beneficiario si impegna a non ridurre la SAU oggetto di pagamento condotta in zone svantaggiate con riferimento alla domanda iniziale. Tuttavia è ammissibile una riduzione senza alcun obbligo di restituzione fino ad un massimo di 2,5 ettari. Oltre tale riduzione il beneficiario è tenuto alla restituzione dei pagamenti percepiti sulle superfici ridotte, fatto salvo il caso di subentro nell'impegno come da specifico paragrafo.

- *almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata*
- *l'attività agricola deve essere mantenuta per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda*

Nel caso di presentazione di più domande di pagamento di indennità nel periodo di impegno, la decorrenza dei termini per l'impegno di mantenimento dell'attività agricola è da assumere in riferimento alla data di scadenza del bando relativo alla prima domanda di indennità riferita alla Misura 211.

- *l'attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in applicazione della Condizionalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03. In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità in regione per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati", il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili*

Le prescrizioni previste per la Condizionalità devono essere rispettate per l'intero periodo di impegno quinquennale.

Poiché la Misura 211 del P.S.R. 2007-2013 prevede l'impegno a mantenere l'attività agricola in zona svantaggiata per i 5 anni successivi alla domanda relativa al primo pagamento di indennità, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza all'impegno medesimo a prescindere dalla durata dei titoli di possesso sussistenti all'atto di presentazione della stessa.

Pertanto, fatta eccezione per le "cause di forza maggiore" non prevedibili al momento della presentazione della prima domanda, il mancato proseguimento dell'attività agricola comporta il recupero delle indennità corrisposte nel "periodo di impegno" ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006, fatto salvo il caso di subentro nell'impegno come da specifico paragrafo.

B) Condizioni di ammissibilità per le superfici

Con riferimento alle tipologie suscettibili di essere riconosciute per il computo delle indennità da corrispondere di cui al successivo paragrafo "Indennità concedibili" si specificano le seguenti *condizioni di ammissibilità per le superfici*:

- *le superfici devono essere ricadenti in aree svantaggiate;*
- *le superfici a castagneto devono essere accatastate come castagneto da frutto e governate a frutto;*
- *i prati-pascoli devono essere sfalciati almeno una volta all'anno e/o pascolati almeno due mesi all'anno.*
- *per i pagamenti connessi all'attività zootecnica, il rapporto tra le U.B.A. allevate e la superficie foraggera (superfici a silomais escluse) non deve essere inferiore a 0,5 nell'"annualità di riferimento dell'indennità";*
- *l'effettiva situazione aziendale, con particolare riferimento alle superfici foraggere, deve essere coerente con quanto indicato in domanda e con la documentazione catastale;*
- *la conduzione dei terreni e l'attività zootecnica devono essere conformi alla legislazione vigente in materia ambientale e di identificazione e registrazione degli animali.*

Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati

costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 211 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Per i richiedenti che siano già stati ammessi a beneficiare dell'indennità compensativa con riferimento alla Misura 2.e del P.R.S.R. 2000-2006, l'assunzione di impegni riferibili alla Misura 211 del P.S.R. 2007-2013 comporta l'automatico trasferimento di eventuali impegni ancora da concludere relativi alla Misura 2e in impegni a valere sulla Misura 211. Il nuovo impegno decorrerà per 5 anni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della prima domanda di indennità relativa alla Misura 211.

Nel P.S.R. 2007-2013 per beneficiare della corresponsione delle indennità compensative, sia per la Misura 211 che per la Misura 212, è indicata quale condizione per l'ammissibilità la prevalenza della SAU in area svantaggiata: *“almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata”*.

In considerazione del fatto che non vengono fornite ulteriori specificazioni sull'accezione del termine "area svantaggiata", al fine di corrispondere più propriamente agli obiettivi perseguiti delle Misure in questione, per "area svantaggiata" si intende l'accezione estensiva e si dispone quanto segue.

Il computo della percentuale della SAU in area svantaggiata terrà sempre in considerazione la somma delle estensioni delle particelle ricadenti in entrambe le aree svantaggiate (sia quelle inerenti all'attuazione della Misura 211 che quelle inerenti all'attuazione della Misura 212), anche per il caso in cui venga presentata o sia ammissibile a contributo una sola domanda relativa a una sola delle due Misure.

Ne consegue che risulta possibile per gli imprenditori agricoli che conducono Aziende nelle quali più del 50% della SAU ricade in area svantaggiata (considerando sia quella inerente all'attuazione della Misura 211 che quella inerente all'attuazione della Misura 212) presentare distinta domanda per entrambe le Misure, richiedendo a pagamento distintamente le particelle di rispettiva competenza.

Nei casi per i quali risultino finanziabili, per uno stesso beneficiario, nella stessa annualità, sia una domanda per indennità di cui alla Misura 211 che una domanda per indennità di cui alla Misura 212, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" è da applicare computando comunque l'intera SAU aziendale.

5. Aree di applicazione

La Misura si applica su tutto il territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005, con priorità nelle aree agricole ricadenti nella Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, nelle Zone Vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE "Nitrati" e in quelle ad alto valore naturalistico.

Inoltre, è data priorità alle ulteriori aree preferenziali secondo quanto stabilito dal P.S.R. 2007-2013, dai P.R.I.P. e nella *Parte generale* del Programma Operativo dell'Asse 2.

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013 nonché a quanto previsto nei P.R.I.P..

Per essere ammessi al pagamento delle indennità almeno il 50% della **S.A.U. aziendale** dovrà essere compresa in area svantaggiata.

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite per la Misura si farà riferimento ai contenuti del P.S.R. 2007-2013, come recepiti nei P.R.I.P..

6. Domande di indennità

Presentazione

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera a), e al paragrafo 5.3.2.4 del P.S.R. 2007-2013 possono beneficiare delle indennità di cui alla Misura 211 gli imprenditori agricoli di cui al paragrafo 3 "Beneficiari" che in seguito alla presentazione di apposita domanda risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

Le domande di indennità compensative per la Misura 211 (e le eventuali rettifiche) dovranno essere presentate secondo le modalità definite da AGREA.

Per ognuna delle annualità di attuazione della Misura 211, sarà definita una scadenza unica per la presentazione delle domande con apposito atto della Direzione Generale Agricoltura, con valenza per l'intero territorio regionale.

Nel caso in cui le superfici per le quali è richiesta l'indennità siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i **requisiti di accesso** faranno riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

La Misura 211 *intende sostenere e promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio delle aree svantaggiate della Regione*, pertanto non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

I beneficiari di indennità compensative, successivamente al primo pagamento, se non presentano domanda di indennità anche per le altre annualità del periodo di impegno, sono comunque tenuti all'aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale in caso di variazioni.

Competenza

La domanda di indennità per la Misura 211 è **unica**, anche se le particelle agricole condotte nella relativa zona svantaggiata ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Per i casi di domande le cui particelle ricadenti in area svantaggiata siano comprese in territori di differenti Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle stesse e al loro eventuale finanziamento spetta ad ogni Amministrazione coinvolta, per i territori di rispettiva competenza. Pertanto, ad ogni Amministrazione competerà la totalità delle particelle per le quali è richiesto il pagamento delle indennità nell'ambito del proprio territorio di competenza.

Nei casi in questione si procederà come di seguito indicato.

Verrà individuata una Amministrazione definita "titolare", rappresentata dalla Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di domanda ed una o più Amministrazioni definite "cointeressate".

AGREA segnalerà alle Amministrazioni "titolari", attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno superfici ricadenti anche in altre Amministrazioni e scaricherà i dati di tali domande alle rispettive Amministrazioni "cointeressate".

Le Amministrazioni "cointeressate" comunicheranno l'esito dell'istruttoria in ordine al diritto o meno al pagamento alla Amministrazione "titolare" prima che questa adotti l'atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti.

Le specifiche risorse assegnate a ogni singola Amministrazione competente sono destinate alla totalità delle particelle agricole per le quali è dovuta la corresponsione dell'indennità ricadenti nel proprio territorio; ciò anche se, per i casi di domande riferibili a più ambiti territoriali, la titolarità della domanda fosse attribuita ad altra Amministrazione.

La sommatoria degli importi degli atti di concessione di ciascuna Amministrazione potrà quindi differire dall'entità delle risorse complessivamente assegnate, in ragione della maggiore o minore incidenza di superfici fuori territorio selezionate da altre Amministrazioni.

7. Selezione delle domande

Graduatorie

Nei casi in cui le risorse assegnate ad ogni Amministrazione competente non siano sufficienti a soddisfare le richieste relative a particelle ricadenti nei territori di propria rispettiva competenza, si dovrà procedere ad approvare specifiche graduatorie applicando i criteri di seguito indicati.

Le graduatorie per la selezione delle domande hanno valore per la sola annualità di riferimento dell'indennità.

Criteri operativi di selezione

I criteri di selezione indicati nei bandi provinciali devono fare riferimento a quanto previsto nel P.S.R. 2007-2013, nei P.R.I.P. e nella *Parte generale* del Programma Operativo dell'Asse 2.

8. Gestione finanziaria

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, sono state assunte le seguenti deliberazioni regionali:

- n. 1441 dell'1 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12 settembre 2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Articolazione spesa pubblica per Asse a livello territoriale e ripartizione per Misura delle risorse destinate a interventi di competenza della Regione"
- n. 1559 del 22 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12.9.2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Definizione strategie finanziarie, modalità di attribuzione riserva di premialità e di effettuazione compensazioni finanziarie a livello territoriale provinciale"
- n. 101 del 28 gennaio 2008 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 Programma Sviluppo Rurale 2007-2013. Modifiche pianificazione finanziaria per misura, aggiornamento deliberazioni 1441/2007 e 1559/2007 e contestuale definizione obiettivi finanziari per territorio provinciale".

Con tali atti sono state ripartite e attribuite, per ogni singolo ambito territoriale provinciale, le risorse destinate nel periodo di applicazione del P.S.R. 2007-2013 e sono stati definiti i relativi obiettivi finanziari.

Tenendo conto delle risorse assegnate dai P.R.I.P. alle Misure, al fine di perseguire gli obiettivi di spesa indicati nella deliberazione regionale n. 101 del 28 gennaio 2008, nella Tabella che segue vengono prefissate le percentuali delle risorse che annualmente possono essere utilizzate per finanziare domande di pagamento di Indennità Compensative, che sono da computare applicando all'importo delle "risorse libere" per la Misura 211 la specifica percentuale prevista per ogni singola annualità di riferimento.

Misura	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Intero periodo
211	-	16,5%	16,5%	16,5%	16,5%	17,0%	17,0%	100%

Per i bandi con pagamenti nel 2013, all'ultima domanda collocata nelle graduatorie in posizione utile per il finanziamento, potrà essere riconosciuto unicamente il pagamento commisurato alle risorse disponibili anche se sono state richieste indennità per importi superiori.

Per le annualità precedenti le risorse da impegnare potranno essere incrementate fino all'ammissione dell'ultima domanda collocata nelle graduatorie in posizione utile per il finanziamento per l'intero importo richiesto.

9. Indennità concedibili e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Per l'adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.

Pertanto la collocazione in posizione utile per il finanziamento, nelle specifiche graduatorie, di una domanda relativa alla Misura 211, conferisce titolo al pagamento per la sola “annualità di riferimento dell’indennità”, ciò anche se il “periodo di impegno” si estende ad annualità successive (senza quindi conferire alcun diritto al pagamento di indennità per tali annualità successive).

Indennità corrisposta per tipologia di coltura

L'aiuto concesso per ettaro di superficie coltivata è diversificato in funzione del tipo di coltura praticata, secondo il seguente schema:

<i>COLTURA</i>	<i>Sostegno massimo (€/ha)</i>
<i>Fruttiferi , Orti, Frutti minori, Piante officinali</i>	<i>150</i>
<i>Ulivo, Castagno da frutto, Vite</i>	<i>100</i>
<i>Praticoltura avvicendata + zootecnia</i>	<i>200</i>
<i>Pascolo Prato permanente + zootecnia</i>	<i>150</i>
<i>Seminativi</i>	<i>150</i>
<i>Praticoltura avvicendata</i>	<i>100</i>
<i>Pascolo Prato permanente di montagna</i>	<i>100</i>

Gli aiuti destinati alle superfici connesse all’attività zootecnica sono determinate, per ogni azienda, sulla base di un rapporto UBA/superficie foraggiera pari o superiore a 0,5 (con esclusione delle superfici a silo-mais).

Con riferimento alla tabella precedente sono da considerare:

- “praticoltura avvicendata”, le colture foraggere corrispondenti alla classificazione D/18¹ di cui al Reg. (CE) 1444/2002,
- “prato permanente e pascolo” (praticoltura non avvicendata), le colture foraggere corrispondenti alla classificazione F/1 e F/2², limitatamente al solo punto I, di cui al Reg. (CE) 1444/2002.

¹ Dal Reg. (CE) 1444/2002
D/18 Pianta foraggiere

I. Tutte le coltivazioni erbacee seminatrici destinate all'alimentazione animale, coltivate in avvicendamento con altre colture, che occupano la stessa superficie per meno di cinque anni (coltivazioni foraggiere annuali o pluriennali).
II. Queste coltivazioni erbacee (in contrapposizione a quelle per granella secca) vengono di norma utilizzate per il pascolo animale o raccolte verdi, ma possono anche essere raccolte essiccate, come il fieno secco. In generale è la pianta intera, eccettuate le radici, che viene raccolta e utilizzata come foraggio.
Sono comprese le coltivazioni non utilizzate dall'azienda che vengono vendute . ad altre aziende per uso diretto o all'industria. Sono esclusi i cereali, le piante industriali e altre coltivazioni per seminatrici raccolti e/o consumati verdi. Sono escluse le piante sarchiate da foraggio (D/12).

² Dal Reg. (CE) 1444/2002

F/1 Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

I. Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.

II. Sono esclusi:

. i pascoli magri, utilizzati periodicamente o permanentemente (F/02),

. prati e pascoli non utilizzati (H/1).

F/2 Pascoli magri

I. Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato.

Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo, non possono alimentare un numero elevato di animali e in genere non vengono falciate.

Modulazione dell'indennità

L'indennità è commisurata alla superficie di cui dispone l'azienda. E' prevista, pertanto, una modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo, secondo i seguenti criteri:

- *per aziende con estensione inferiore o uguale a 20 ha di S.A.U., erogazione del sostegno massimo/ha di S.A.U. previsto;*
- *per aziende con estensione superiore a 20 ha di S.A.U. e inferiore o uguale a 30 ha di S.A.U., il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 20% per ettaro;*
- *per aziende con estensione superiore a 30 ha di S.A.U. il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 30% per ettaro;*
- *in tutti i casi, il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha di S.A.U. aziendale.*

Si specifica che nei casi in cui uno stesso beneficiario sia collocato in posizione utile per il pagamento delle indennità sia per la Misura 211 che per la Misura 212, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" è da applicare computando comunque l'intera SAU aziendale.

Analogamente si procederà anche per il computo della riduzione.

Ai fini dell'applicazione della modulazione, al momento della presentazione della domanda, il richiedente di indennità che conduce più di 50 ha in zona svantaggiata indicherà quali particelle fra quelle condotte si intendono da considerare per il computo dell'indennità. Il tetto deve considerarsi unico per beneficiario anche qualora egli richieda l'aiuto sia sulla misura 211 che sulla 212; i 50 ettari di SAU aziendale massima a premio saranno quindi valutati come somma degli ettari richiesti a premio nelle domande delle due Misure.

Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" o della Misura 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" con la Misura 214 "Pagamenti agroambientali", non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n. 1698/05 per l'applicazione della Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo sono oggetto di specifico tetto, pari a 385 euro per ettaro, in riferimento ai cumuli realizzabili con l'applicazione delle sopraindicate Misure.

In tutti i casi nei quali siano da applicare delle riduzioni di importi dovuti al cumulo di premi su diverse Misure si procederà con i criteri di seguito elencati:

- 1) qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia differente, la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda la cui decorrenza del periodo di riferimento è posteriore all'altra;

- 2) qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia coincidente, la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda il cui periodo di riferimento è più breve;
- 3) se per errore materiale (o in seguito a istruttoria e/o controllo) si dovessero determinare diminuzioni di estensioni e di importo dei sostegni relativamente alla Misura alla quale non era stata applicata la riduzione, ciò non potrà comunque in nessun caso determinare il ricalcolo in aumento dei sostegni relativi alla Misura originariamente oggetto di riduzione;
- 4) qualora infine si verificasse la necessità di ridurre importi in conseguenza della contestuale richiesta di pagamenti di indennità per entrambe le Misure 211 e 212, la riduzione sarà sempre a carico della Misura non prevalente in termini di estensione delle superfici ricadenti nella specifica area svantaggiata.

10. Istruttoria delle domande

L'istruttoria sarà compiuta in relazione a quanto previsto negli specifici bandi territoriali sub-regionali ed attuando le attività di controllo previste da AGREA.

11. Subentro negli impegni

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06, se nel corso del "periodo di impegno" un beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Ai sensi del medesimo articolo se non avviene il *subentro* "... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto" e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione delle indennità percepite.

Tale restituzione non è dovuta per i casi di riduzione dell'estensione nella conduzione di SAU oggetto di pagamento in area svantaggiata inferiori a 2,5 ha rispetto alla prima domanda di indennità.

In ogni caso, in relazione al trasferimento si dovrà procedere come di seguito indicato:

- il soggetto subentrante deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'"Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare all'Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto di presentare le successive domande di indennità se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutte le indennità erogate anche se percepite dal precedente beneficiario.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verificano pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

12. Controlli

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. (CE) 1975/06 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

13. Perdita dei requisiti e inadempimenti

Irregolarità

1. Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità del pagamento dell'indennità

I requisiti richiesti per beneficiare del pagamento di indennità per la Misura 211 sono definiti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nel precedente paragrafo "Requisiti e Impegni".

Gli stessi devono essere rispettati per l'intero "periodo di impegno" e/o per l'"annualità di riferimento dell'indennità", pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 e/o il recupero degli aiuti come da art. 2 del medesimo Regolamento.

2. Difformità di superficie e Difformità di UBA

Si configura difformità di superficie e/o di UBA qualora le superfici e/o i capi dichiarati siano superiori o inferiori a quelli accertati.

Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 “Perdita dei requisiti che condizionano l’ammissibilità del pagamento dell’indennità” nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di **“difformità” di superficie e/o delle UBA** si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 1975/06.

3. Inadempimenti

Gli impegni connessi al pagamento di indennità sono definiti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nel precedente paragrafo 4. Gli stessi devono essere rispettati per l’intera “annualità di riferimento dell’Indennità” e/o per l’intero “periodo di impegno”.

In particolare, nei casi in cui il beneficiario di indennità compensative non prosegua l’attività agricola in zona svantaggiata per il periodo prescritto, ovvero nel periodo di impegno la SAU condotta in dette aree risulti inferiore al limite definito nel paragrafo “Requisiti e Impegni”, viene pregiudicato il raggiungimento dell’obiettivo della Misura e viene meno l’impegno di cui al comma 2 dell’art. 37 del Reg. (CE) 1698/05. In tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell’art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell’art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006.

La Regione Emilia-Romagna, ad avvenuta definizione del sistema sanzionatorio di cui al comma 2 art. 18 del Reg. (CE) 1975/06, con successivo atto disciplinerà gli specifici inadempimenti, per i quali si procederà all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dal medesimo art. 18 (si richiama quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l’individuazione degli importi).

Sono in ogni caso fatti salvi i casi di forza maggiore.

14. **Condizionalità**

I beneficiari di indennità per la Misura 211, sono tenuti - nel periodo corrispondente al **periodo di impegno** e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Ai fini del controllo del rispetto della Condizionalità per l'anno 2008 si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/06 nonché la deliberazione regionale n. 2162 del 27 dicembre 2007.

Per quanto concerne le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la Condizionalità relative all'anno di riferimento.

Con riguardo *alle norme di condizionalità relative alla Buona conduzione agronomica e ambientale, si evidenziano quelle relative:*

- *all'obbligo di proteggere il pascolo permanente, che comporta l'impossibilità di convertire ad altri usi le superfici a pascolo permanente; a tale proposito si evidenzia l'importanza per la biodiversità di mantenere tali superfici, contrastando l'avanzamento naturale del bosco e pertanto conservando habitat per l'alimentazione e la riproduzione di specie di interesse comunitario;*
- *all'obbligo di gestire le superfici ritirate dalla produzione con finalità di tutela della biodiversità, in particolare, attraverso il mantenimento durante tutto l'anno di una copertura vegetale, naturale o artificiale e da sfalciare o trinciare almeno una volta all'anno ma al di fuori del periodo importante per la riproduzione della fauna selvatica (compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio nella Rete Natura 2000 e tra il 15 marzo e il 15 luglio nelle altre aree);*
- *al divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti e di effettuare livellamenti se non sono autorizzati.*

15. Accordi Agroambientali Locali

Il P.S.R. 2007-2013 al paragrafo 5.3.2.5. specifica che *“l'applicazione degli Accordi ... riguarda in particolare impegni sottoscritti da imprenditori agricoli relativi alle Misure 214, 216 e 221”*. Pertanto, non è escluso che possano essere attribuite ai terreni interessati dai medesimi Accordi, se vigenti all'atto della presentazione delle domande di indennità, specifiche priorità per la Misura 211 qualora previste dai P.R.I.P.

Per la Misura 211 non possono essere riconosciuti sostegni aggiuntivi in caso di contestuale attivazione di Accordi Agroambientali Locali (vedi l'articolo 27 del Reg. (CE) 1974/06).

16. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/05
- Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1974/06
- Reg. (CE) n. 1975/06
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto ii) - Sottosezione 1 Articolo 37

***Misura 212
Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da
svantaggi naturali, diverse dalle zone montane***

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013

INDICE

- 1 Obiettivi**
- 2 Caratteristiche della Misura**
- 3 Beneficiari**
- 4 Requisiti e impegni**
- 5 Aree di applicazione**
- 6 Domande di Indennità**
- 7 Selezione delle domande**
- 8 Gestione finanziaria**
- 9 Indennità concedibili e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie**
- 10 Istruttoria delle domande**
- 11 Subentro negli impegni**
- 12 Controlli**
- 13 Perdita dei requisiti e inadempimenti**
- 14 Condizionalità**
- 15 Accordi Agroambientali Locali**
- 16 Riferimenti normativi**

Principali definizioni e abbreviazioni

P.R.S.R. 2000-2006	Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99
P.S.R. 2007-2013	Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) 1698/05
P.R.I.P.	Programma Rurale Integrato Provinciale
Annualità di riferimento dell'indennità:	<u>periodo, di durata ANNUALE</u> , calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle “domande di Indennità” cui è da riferire il pagamento delle medesime Indennità
Periodo di impegno:	<u>periodo, di durata QUINQUENNALE</u> , calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande cui è da riferire la decorrenza degli adempimenti connessi all'impegno di “proseguire l'attività agricola ... per almeno 5 anni a decorrere dal primo pagamento” (art. 37, comma 2, del Reg. (CE) 1698/05)
Amministrazione competente:	Amministrazione (Ente) territorialmente competente secondo quanto disposto dalla “governance” dei P.R.I.P.
Condizionalità:	norme relative al quadro regolamentare nazionale e regionale in ordine al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Reg. (CE) 1782/03

1. Obiettivi

Il presente Programma Operativo di Misura si pone l'obiettivo di definire in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura 212 del P.S.R. 2007-2013, al fine di dare attuazione alla Misura stessa attraverso bandi territoriali di livello sub-regionale.

Secondo quanto stabilito dal P.S.R. 2007-2013 *la Misura contribuisce all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Mantenere le attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate montane e collinari". La prosecuzione dell'attività agricola nelle zone svantaggiate di montagna, garantendo il mantenimento di una gestione attiva delle superfici agricole, in particolare attraverso l'attuazione della condizionalità, risulta difatti un elemento indispensabile per tutelare l'ambiente e gli spazi naturali. Inoltre, attraverso la priorità attribuita alle aree agricole ad alto valore naturalistico la Misura concorre all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e forestali, favorire una corretta gestione delle aree della Rete Natura 2000, tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico (AVN)".*

La Misura contribuisce altresì a *compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle aree montane caratterizzate da svantaggi naturali.*

2. Caratteristiche della Misura

L'indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) viene corrisposta agli agricoltori delle zone svantaggiate delle aree montane. La Misura è orientata a sostenere le aziende agricole indipendentemente dal loro orientamento produttivo e, ai fini della sostenibilità delle attività agricole, richiede esclusivamente il rispetto delle norme della Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 1782/03. Il sostegno concesso è differenziato in funzione del tipo di destinazione colturale delle superfici e viene ridotto in funzione della classe di estensione aziendale. In ogni caso per la concessione degli aiuti gli impegni e le condizioni devono essere mantenute dall'agricoltore per almeno cinque anni.

I sostegni vengono erogati in base ad un criterio per il quale le aziende di grandi estensioni vengono sostenute meno rispetto a quelle più piccole. E' ampia la tipologia aziendale che può avere accesso al regime di sostegno che comunque dovrà garantire una minima disponibilità di SAU e il rispetto della sola condizionalità.

Per l'adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.

3. Beneficiari

Possono beneficiare delle indennità di cui alla Misura 212 *gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile con età inferiore a 65 anni, con priorità per gli Imprenditori Agricoli Professionali, di cui al D.Lgs. n. 99/04.*

Possono accedere al pagamento dell'indennità compensativa gli imprenditori agricoli iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o

combinata e inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che conducono terreni agricoli nel territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Al fine di definire la condizione "anagrafica" sopra richiamata, in caso di corresponsabilità nella conduzione di aziende agricole, si specifica che:

- A. nelle società di persone l'età inferiore a 65 anni, dovrà essere posseduta da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- B. nelle società di capitale l'età inferiore a 65 anni dovrà essere posseduta da un Amministratore.

Nelle cooperative, sempre al fine di definire la condizione "anagrafica", si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.

4. Requisiti e impegni

Per beneficiare delle indennità gli imprenditori agricoli devono rispettare le "condizioni di ammissibilità" definite nel P.S.R. 2007-2013.

I requisiti soggettivi definiti al paragrafo 3 "Beneficiari" dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno quinquennale.

I requisiti di accesso e il computo delle indennità dovute faranno riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda e alla consistenza dei capi allevati alla medesima data.

A) Condizioni di ammissibilità per le aziende

- *il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU; nel periodo di impegno la SAU condotta in area svantaggiata non può risultare inferiore a 2,5 ettari.*

Il beneficiario si impegna a non ridurre la SAU oggetto di pagamento condotta in zone svantaggiate con riferimento alla domanda iniziale. Tuttavia è ammissibile una riduzione senza alcun obbligo di restituzione fino ad un massimo di 2,5 ettari. Oltre tale riduzione il beneficiario è tenuto alla restituzione dei pagamenti percepiti sulle superfici ridotte, fatto salvo il caso di subentro nell'impegno come da specifico paragrafo.

- *almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata*
- *l'attività agricola deve essere mantenuta per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda*

Nel caso di presentazione di più domande di pagamento di indennità nel periodo di impegno, la decorrenza dei termini per l'impegno di mantenimento dell'attività agricola è da assumere in riferimento alla data di scadenza del bando relativo alla prima domanda di indennità riferita alla Misura 212.

- *l'attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in applicazione della Condizionalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03. In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità in regione per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati", il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili*

Le prescrizioni previste per la Condizionalità devono essere rispettate per l'intero periodo di impegno quinquennale.

Poiché la Misura 212 del P.S.R. 2007-2013 prevede l'impegno a mantenere l'attività agricola in zona svantaggiata per i 5 anni successivi alla domanda relativa al primo pagamento di indennità, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza all'impegno medesimo a prescindere dalla durata dei titoli di possesso sussistenti all'atto di presentazione della stessa.

Pertanto, fatta eccezione per le "cause di forza maggiore" non prevedibili al momento della presentazione della prima domanda, il mancato proseguimento dell'attività agricola comporta il recupero delle indennità corrisposte nel "periodo di impegno" ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006, fatto salvo il caso di subentro nell'impegno come da specifico paragrafo.

B) Condizioni di ammissibilità per le superfici

Con riferimento alle tipologie suscettibili di essere riconosciute per il computo delle indennità da corrispondere di cui al successivo paragrafo "Indennità concedibili" si specificano le seguenti *condizioni di ammissibilità per le superfici*:

- *le superfici devono essere ricadenti in aree svantaggiate;*
- *le superfici a castagneto devono essere accatastate come castagneto da frutto e governate a frutto;*
- *i prati-pascoli devono essere sfalciati almeno una volta all'anno e/o pascolati almeno due mesi all'anno.*
- *per i pagamenti connessi all'attività zootecnica, il rapporto tra le U.B.A. allevate e la superficie foraggera (superfici a silomais escluse) non deve essere inferiore a 0,5 nell'"annualità di riferimento dell'indennità";*
- *l'effettiva situazione aziendale, con particolare riferimento alle superfici foraggere, deve essere coerente a quanto indicato in domanda e alla documentazione catastale;*
- *la conduzione dei terreni e l'attività zootecnica devono essere conformi alla legislazione vigente in materia ambientale e di identificazione e registrazione degli animali.*

Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati

costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 212 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Per i richiedenti che siano già stati ammessi a beneficiare dell'indennità compensativa con riferimento alla Misura 2.e del P.R.S.R. 2000-2006, l'assunzione di impegni riferibili alla Misura 212 del P.S.R. 2007-2013 comporta l'automatico trasferimento di eventuali impegni ancora da concludere relativi alla Misura 2e in impegni a valere sulla Misura 212. Il nuovo impegno decorrerà per 5 anni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della prima domanda di Indennità relativa alla Misura 212.

Nel P.S.R. 2007-2013 per beneficiare della corresponsione delle indennità compensative, sia per la Misura 212 che per la Misura 211, è indicata quale condizione per l'ammissibilità la prevalenza della SAU in area svantaggiata: *“almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata”*.

In considerazione del fatto che non vengono fornite ulteriori specificazioni sull'accezione del termine "area svantaggiata", al fine di corrispondere più propriamente agli obiettivi perseguiti delle Misure in questione, per "area svantaggiata" si intende l'accezione estensiva e si dispone quanto segue.

Il computo della percentuale della SAU in area svantaggiata terrà sempre in considerazione la somma delle estensioni delle particelle ricadenti in entrambe le aree svantaggiate (sia quelle inerenti all'attuazione della Misura 212 che quelle inerenti all'attuazione della Misura 211), anche per il caso in cui venga presentata o sia ammissibile a contributo una sola domanda relativa a una sola delle due Misure.

Ne consegue che risulta possibile per gli imprenditori agricoli che conducono aziende nelle quali più del 50% della SAU ricade in area svantaggiata (considerando sia quella inerente all'attuazione della Misura 212 che quella inerente all'attuazione della Misura 211) poter presentare distinta domanda per entrambe le Misure, richiedendo a pagamento distintamente le particelle di rispettiva competenza.

Nei casi per i quali risultino finanziabili, per uno stesso beneficiario, nella stessa annualità, sia una domanda per indennità di cui alla Misura 212 che una domanda per indennità di cui alla Misura 211, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" è da applicare computando comunque l'intera SAU aziendale.

5. Aree di applicazione

La Misura si applica su tutto il territorio regionale collinare, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art.50, paragrafo 3, comma a) Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005, con priorità nelle aree agricole ricadenti nella Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, nelle Zone Vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE "Nitrati" e in quelle ad alto valore naturalistico.

Inoltre, è data priorità alle ulteriori aree preferenziali secondo quanto stabilito dal P.S.R. 2007-2013, dai P.R.I.P. e nella *Parte generale* del Programma Operativo dell'Asse 2.

Sono escluse dall'applicazione le zone classificate svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 della Direttiva 75/268/CEE, che ricadono nelle aree di cui all'art.50, paragrafo 3, comma b) Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013 nonché a quanto previsto nei P.R.I.P..

Per essere ammessi al pagamento delle Indennità almeno il 50% della **S.A.U. aziendale** dovrà essere compresa in area svantaggiata.

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite per la Misura si farà riferimento ai contenuti del P.S.R. 2007-2013, come recepiti nei P.R.I.P..

6. Domande di Indennità

Presentazione

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera a), e al par. 5.3.2.4 del P.S.R. 2007-2013 possono beneficiare delle indennità di cui alla Misura 212 del P.S.R. 2007-2013 gli imprenditori agricoli di cui al paragrafo 3 "Beneficiari" che in seguito alla presentazione di apposita domanda risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

Le domande di indennità compensative per la Misura 212 (e le eventuali rettifiche) dovranno essere presentate secondo le modalità definite da AGREA

Per ognuna delle annualità di attuazione della Misura 212, sarà definita una scadenza unica per la presentazione delle domande, da valere per l'intero territorio regionale, con apposito atto della Direzione Generale Agricoltura.

Nel caso in cui le superfici per le quali è richiesta l'indennità siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i **requisiti di accesso** faranno riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

La Misura 212 *intende sostenere e promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio delle aree svantaggiate della Regione*, pertanto non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

I beneficiari di indennità compensative, successivamente al primo pagamento dell'indennità, se non presentano domanda di indennità anche per le altre annualità del

periodo di impegno, sono comunque tenuti all'aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale in caso di variazioni.

Competenza

La domanda di indennità per la Misura 212 è **unica**, anche se le particelle agricole condotte nella relativa zona svantaggiata ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Per i casi di domande le cui particelle ricadenti in area svantaggiata siano comprese in territori di differenti Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle stesse e al loro eventuale finanziamento spetta ad ogni Amministrazione coinvolta, per i territori di rispettiva competenza. Pertanto, ad ogni Amministrazione competerà la totalità delle particelle per le quali è richiesto il pagamento delle indennità nell'ambito del proprio territorio di competenza.

Nei casi in questione si procederà come di seguito indicato.

Verrà individuata una Amministrazione definita "titolare", rappresentata dalla Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di domanda ed una o più Amministrazioni definite "cointeressate".

AGREA segnalerà alle Amministrazioni "titolari", attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno superfici ricadenti anche in altre Amministrazioni e scaricherà i dati di tali domande alle rispettive Amministrazioni "cointeressate".

Le Amministrazioni "cointeressate" comunicheranno l'esito dell'istruttoria in ordine al diritto o meno al pagamento alla Amministrazione "titolare" prima che questa adotti l'atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti.

Le specifiche risorse assegnate a ogni singola Amministrazione competente sono destinate alla totalità delle particelle agricole per le quali è dovuta la corresponsione dell'indennità ricadenti nel proprio territorio; ciò anche se, per i casi di domande riferibili a più ambiti territoriali, la titolarità della domanda fosse attribuita ad altra Amministrazione.

La sommatoria degli importi degli atti di concessione di ciascuna Amministrazione potrà quindi differire dall'entità delle risorse complessivamente assegnate, in ragione della maggiore o minore incidenza di superfici fuori territorio selezionate da altre Amministrazioni.

7. Selezione delle domande

Graduatorie

Nei casi in cui le risorse assegnate ad ogni Amministrazione competente non siano sufficienti a soddisfare le richieste relative a particelle ricadenti nei territori di propria rispettiva competenza, si dovrà procedere ad approvare specifiche graduatorie applicando i criteri di seguito indicati.

Le graduatorie per la selezione delle domande hanno valore per la sola annualità di riferimento dell'Indennità.

Criteri operativi di selezione

I criteri di selezione indicati nei bandi provinciali devono fare riferimento a quanto previsto nel P.S.R. 2007-2013, nei P.R.I.P. e nella *Parte generale* del Programma Operativo dell'Asse 2.

8. Gestione finanziaria

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, sono state assunte le seguenti deliberazioni regionali:

- n. 1441 dell'1 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12 settembre 2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Articolazione spesa pubblica per Asse a livello territoriale e ripartizione per Misura delle risorse destinate a interventi di competenza della Regione"
- n. 1559 del 22 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12.9.2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Definizione strategie finanziarie, modalità di attribuzione riserva di premialità e di effettuazione compensazioni finanziarie a livello territoriale provinciale"
- n. 101 del 28 gennaio 2008 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 Programma Sviluppo Rurale 2007-2013. Modifiche pianificazione finanziaria per misura, aggiornamento deliberazioni 1441/2007 e 1559/2007 e contestuale definizione obiettivi finanziari per territorio provinciale."

Con tali atti sono state ripartite e attribuite, per ogni singolo ambito territoriale provinciale, le risorse destinate nel periodo di applicazione del P.S.R. 2007-2013 e sono stati definiti i relativi obiettivi finanziari.

Tenendo conto delle risorse assegnate dai P.R.I.P. alle Misure, al fine di perseguire gli obiettivi di spesa indicati nella deliberazione regionale n. 101 del 28 gennaio 2008, nella Tabella che segue vengono prefissate le percentuali delle risorse che annualmente possono essere utilizzate per finanziare domande di pagamento di Indennità Compensative, che sono da computare applicando all'importo delle "risorse libere" per la Misura 212 la specifica percentuale prevista per ogni singola annualità di riferimento.

Misura	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Intero periodo
212	-	16,5%	16,5%	16,5%	16,5%	17,0%	17,0%	100%

Per i bandi con pagamenti nel 2013, all'ultima domanda collocata nelle graduatorie in posizione utile per il finanziamento, potrà essere riconosciuto unicamente il pagamento commisurato alle risorse disponibili anche se sono state richieste Indennità per importi superiori.

Per le annualità precedenti le risorse da impegnare potranno essere incrementate fino all'ammissione dell'ultima domanda collocata nelle graduatorie in posizione utile per il finanziamento per l'intero importo richiesto.

9. Indennità concedibili e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Per l'adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.

Pertanto la collocazione in posizione utile per il finanziamento, nelle specifiche graduatorie, di una domanda relativa alla Misura 212, conferisce titolo al pagamento per la sola "annualità di riferimento dell'indennità", ciò anche se il "periodo di impegno" si estende ad annualità successive (senza quindi conferire alcun diritto al pagamento di indennità per tali annualità successive).

Indennità corrisposta per tipologia di coltura

L'aiuto concesso per ettaro di superficie coltivata è diversificato in funzione del tipo di coltura praticata, secondo il seguente schema:

<i>COLTURA</i>	<i>Sostegno massimo (€/ha)</i>
<i>Fruttiferi , Orti, Frutti minori, Piante officinali</i>	<i>150</i>
<i>Ulivo, Castagno da frutto, Vite</i>	<i>100</i>
<i>Praticoltura avvicendata + zootecnia</i>	<i>150</i>
<i>Pascolo Prato permanente + zootecnia</i>	<i>150</i>
<i>Seminativi</i>	<i>150</i>
<i>Praticoltura avvicendata</i>	<i>100</i>
<i>Pascolo Prato permanente di montagna</i>	<i>100</i>

Gli aiuti destinati alle superfici connesse all'attività zootecnica sono determinate, per ogni azienda, sulla base di un rapporto UBA/superficie foraggiera pari o superiore a 0,5 (con esclusione delle superfici a silo-mais).

Con riferimento alla tabella precedente sono da considerare

- "praticoltura avvicendata", le colture foraggere corrispondenti alla classificazione D/18¹ di cui al Reg. (CE) 1444/2002,
- "prato permanente e pascolo" (praticoltura non avvicendata), le colture foraggere corrispondenti alla classificazione F/1 e F/2², limitatamente al solo punto I, di cui al Reg. (CE) 1444/2002.

¹ Dal Reg. (CE) 1444/2002

D/18 Pianta foraggiera

I. Tutte le coltivazioni erbacee seminatrici destinate all'alimentazione animale, coltivate in avvicendamento con altre colture, che occupano la stessa superficie per meno di cinque anni (coltivazioni foraggere annuali o pluriennali).

II. Queste coltivazioni erbacee (in contrapposizione a quelle per granella secca) vengono di norma utilizzate per il pascolo animale o raccolte verdi, ma possono anche essere raccolte essiccate, come il fieno secco. In generale è la pianta intera, eccettuate le radici, che viene raccolta e utilizzata come foraggio.

Sono comprese le coltivazioni non utilizzate dall'azienda che vengono vendute . ad altre aziende per uso diretto o all'industria.

Sono compresi i cereali, le piante industriali e altre coltivazioni per seminativi raccolti e/o consumati verdi. Sono escluse le piante sarchiate da foraggio (D/12).

² Dal Reg. (CE) 1444/2002

F/1 Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

Modulazione dell'Indennità

L'indennità è commisurata alla superficie di cui dispone l'azienda. E' prevista, pertanto, una modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo, secondo i seguenti criteri:

- *per aziende con estensione inferiore o uguale a 20 ha di S.A.U., erogazione del sostegno massimo/ha di S.A.U. previsto;*
- *per aziende con estensione superiore a 20 ha di S.A.U. e inferiore o uguale a 30 ha di S.A.U., il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 20% per ettaro;*
- *per aziende con estensione superiore a 30 ha di S.A.U. il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 30% per ettaro;*
- *in tutti i casi, il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha di S.A.U. aziendale.*

Si specifica che nei casi in cui uno stesso beneficiario sia collocato in posizione utile per il pagamento delle indennità sia per la Misura 212 che per la Misura 211, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" è da applicare computando comunque l'intera SAU aziendale.

Analogamente si procederà anche per il computo della riduzione.

Ai fini dell'applicazione della modulazione, al momento della presentazione della domanda, il richiedente di indennità che conduce più di 50 ha in zona svantaggiata indicherà quali particelle fra quelle condotte si intendono da considerare per il computo dell'indennità. Il tetto deve considerarsi unico per beneficiario anche qualora egli richieda l'aiuto sia sulla Misura 212 che sulla Misura 211; i 50 ettari di SAU aziendale massima a premio saranno quindi valutati come somma degli ettari richiesti a premio nelle domande delle due misure.

Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" o della Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" con la Misura 214 "Pagamenti agroambientali", non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n. 1698/05 per l'applicazione della Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

I. Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.

II. Sono esclusi:

- . i pascoli magri, utilizzati periodicamente o permanentemente (F/02),
- . prati e pascoli non utilizzati (H/1).

F/2 Pascoli magri

I. Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato.

Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo, non possono alimentare un numero elevato di animali e in genere non vengono falciate.

Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo sono oggetto di specifico tetto, pari a 385 euro per ettaro, in riferimento ai cumuli realizzabili con l'applicazione delle sopraindicate Misure.

In tutti i casi nei quali siano da applicare delle riduzioni di importi dovuti al cumulo di premi su diverse Misure si procederà con i criteri di seguito elencati:

- 1) qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia differente, la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda la cui decorrenza del periodo di riferimento è posteriore all'altra;
- 2) qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia coincidente, la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda il cui periodo di riferimento è più breve;
- 3) se per errore materiale (o in seguito a istruttoria e/o controllo) si dovessero determinare diminuzioni di estensioni e di importo dei sostegni relativamente alla Misura alla quale non era stata applicata la riduzione, ciò non potrà comunque in nessun caso determinare il ricalcolo in aumento dei sostegni relativi alla Misura originariamente oggetto di riduzione;
- 4) qualora infine si verificasse la necessità di ridurre importi in conseguenza della contestuale richiesta di pagamenti di indennità per entrambe le Misure 211 e 212, la riduzione sarà sempre a carico della Misura non prevalente in termini di estensione delle superfici ricadenti nella specifica area svantaggiata.

10. Istruttoria delle domande

L'istruttoria sarà compiuta in relazione a quanto previsto negli specifici bandi territoriali e attuando le attività di controllo previste da AGREA.

11. Subentro negli impegni

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06, se nel corso del "periodo di impegno" un beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Ai sensi del medesimo articolo se non avviene il *subentro* "... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto" e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione delle indennità percepite.

Tale rimborso non è dovuto per i casi di riduzione dell'estensione nella conduzione di SAU oggetto di pagamento in area svantaggiata inferiori a 2,5 ha rispetto alla prima domanda di Indennità.

In ogni caso, in relazione al trasferimento si dovrà procedere come di seguito indicato:

- il soggetto subentrante deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'“*Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna*”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare alla Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto di presentare le successive domande di indennità solo se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutte le indennità erogate anche se percepite dal precedente beneficiario.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verificino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

12. Controlli

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. (CE) 1975/06 - in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4” - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

13. Perdita dei requisiti e inadempimenti

Irregolarità

1. Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità del pagamento dell'indennità

I requisiti richiesti per beneficiare del pagamento di indennità per la Misura 212 sono definiti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nel precedente paragrafo "Requisiti e Impegni".

Gli stessi devono essere rispettati per l'intero "periodo di impegno" e/o per l'"annualità di riferimento dell'indennità", pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 e/o il recupero degli aiuti come da art. 2 del medesimo Regolamento.

2. Difformità di superficie e Difformità di UBA

Si configura difformità di superficie e/o di UBA qualora le superfici e/o i capi dichiarati siano superiori o inferiori a quelli accertati.

Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 "Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità del pagamento dell'indennità" nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di "**difformità**" di superficie e/o delle UBA si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 1975/06.

3. Inadempimenti

Gli impegni connessi al pagamento di indennità sono definiti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nel precedente paragrafo 4. Gli stessi devono essere rispettati per l'intera "annualità di riferimento dell'indennità" e/o per l'intero "periodo di impegno".

In particolare, nei casi in cui il beneficiario di indennità compensative non prosegua l'attività agricola in zona svantaggiata per il periodo prescritto, ovvero nel periodo di impegno la SAU condotta in dette aree risulti inferiore al limite definito nel paragrafo "Requisiti e Impegni", viene pregiudicato il raggiungimento dell'obiettivo della Misura e viene meno l'impegno di cui al comma 2 dell'art. 37 del Reg. (CE) 1698/05. In tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006.

La Regione Emilia-Romagna, ad avvenuta definizione del sistema sanzionatorio di cui al comma 2 art. 18 del Reg. (CE) 1975/06, con successivo atto disciplinerà gli specifici inadempimenti, per i quali si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dal medesimo art. 18 (si richiama quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l'individuazione degli importi).

Sono in ogni caso fatti salvi i casi di forza maggiore.

14. Condizionalità

I beneficiari di indennità per la Misura 212 sono tenuti - nel periodo corrispondente al **periodo di impegno** e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in

relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Ai fini del controllo del rispetto della Condizionalità per l'anno 2008 si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/06 nonché la deliberazione regionale n. 2162 del 27 dicembre 2007.

Per quanto concerne le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la Condizionalità relative all'anno di riferimento.

Con riguardo *alle norme di condizionalità relative alla Buona conduzione agronomica e ambientale, si evidenziano quelle relative a:*

- *l'obbligo di proteggere il pascolo permanente, che comporta l'impossibilità di convertire ad altri usi le superfici a pascolo permanente; a tale proposito si evidenzia l'importanza per la biodiversità di mantenere tali superfici, contrastando l'avanzamento naturale del bosco e pertanto conservando habitat per l'alimentazione e la riproduzione di specie di interesse comunitario;*
- *l'obbligo di gestire le superfici ritirate dalla produzione con finalità di tutela della biodiversità, in particolare, attraverso il mantenimento durante tutto l'anno di una copertura vegetale, naturale o artificiale e da sfalciare o trinciare almeno una volta all'anno ma al di fuori del periodo importante per la riproduzione della fauna selvatica (compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio nella Rete Natura 2000 e tra il 15 marzo e il 15 luglio nelle altre aree);*
- *al divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti e di effettuare livellamenti se non sono autorizzati.*

15. Accordi Agroambientali Locali

Il P.S.R. 2007-2013 al par. 5.3.2.5. specifica che “*l'applicazione degli Accordi ... riguarda in particolare impegni sottoscritti da imprenditori agricoli relativi alle Misure 214, 216 e 221*”. Pertanto, non è escluso che possano essere attribuite ai terreni interessati dai medesimi Accordi, se vigenti all'atto della presentazione delle domande di indennità, specifiche priorità per la Misura 212 qualora previste dai P.R.I.P..

Per la Misura 212 non possono essere riconosciuti sostegni aggiuntivi in caso di contestuale attivazione di Accordi Agroambientali Locali (vedi l'articolo 27 del Reg. (CE) 1974/06).

16. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura

- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/05
- Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1974/06
- Reg. (CE) n. 1975/06
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto iv) - Sottosezione 1 Articolo 39

***Misura 214
Pagamenti agroambientali***

***PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA
Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10***

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013

INDICE

- 1 Obiettivi**
- 2 Caratteristiche della Misura**
- 3 Beneficiari**
- 4 Requisiti e impegni**
- 5 Aree di applicazione**
- 6 “Domande di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni agroambientali**
- 7 Selezione delle “domande di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni agroambientali**
- 8 Gestione finanziaria**
- 9 Entità dei pagamenti e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie**
- 10 “Domande di pagamento” per annualità successive a quella di assunzione degli impegni**
- 11 Istruttoria delle domande**
- 12 Cambio di beneficiario**
- 13 Controlli**
- 14 Perdita dei requisiti e inadempimenti**
- 15 Condizionalità**
- 16 Accordi Agroambientali Locali**
- 17 Riferimenti normativi**

Principali definizioni e abbreviazioni

P.R.S.R. 2000-2006:	Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99
P.S.R. 2007-2013:	Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) 1698/05
P.R.I.P.	Programma Rurale Integrato Provinciale
Domanda di aiuto:	domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (art. 3, lett. a) Reg. (CE) 1975/06)
Domanda di pagamento:	domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento (art. 3, lett. b), del Reg. (CE) 1975/06)
Periodo di impegno:	Periodo di durata <u>QUINQUENNALE</u> , per gli impegni riferibili alle Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 <u>DECENNALE</u> per gli impegni riferibili all’Azione 9, <u>VENTENNALE</u> per gli impegni riferibili all’Azione 10 in riferimento al quale sono stati assunti impegni agroambientali connessi all’accoglimento di specifica “domanda di aiuto”. Gli adempimenti oggetto di impegno sono descritti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nelle "Schede tecniche attuative"
Decorrenza del periodo di impegno:	la decorrenza dei termini di inizio impegno è definita con atto della Direzione Generale Agricoltura in sede di fissazione delle scadenze per la presentazione delle domande di aiuto. Per le domande di aiuto presentate nell’annualità 2008, la decorrenza iniziale di impegno corrisponde al primo giorno stabilito per la presentazione delle domande. Per l’Azione 9 della Misura 214 si dovrà fare riferimento a quanto previsto al paragrafo 5 “Disposizioni per la Misura 214” – Sottoparagrafo 5.3 – della <i>Parte generale</i> del Programma Operativo dell’Asse 2 e nelle "Schede tecniche attuative" relativamente ai casi di adesione concomitante all’Azione 3 della Misura 216.
Condizionalità:	norme relative al quadro regolamentare nazionale e regionale in ordine al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003
Requisiti:	requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel

P.S.R. 2007-2013 (paragrafo 5.3.2.6.3) in relazione a quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del Reg. (CE) 1698/05

Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214 (con esclusione dell'Azione 7): specifiche tecniche. Le schede tecniche attuative sono approvate con specifico atto della Regione Emilia-Romagna

Amministrazione competente: Amministrazione (Ente) territorialmente competente con riferimento al capitolo 11 del P.S.R. 2007-2013 e secondo quanto disposto dalla “governance” dei P.R.I.P.

1. Obiettivi

Il presente Programma Operativo di Misura si pone l'obiettivo di definire in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura 214 del P.S.R. 2007-2013, al fine di dare attuazione alla Misura stessa attraverso i bandi territoriali.

Secondo quanto stabilito dal P.S.R. 2007-2013 la Misura in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione, in particolare promuovendo la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria. Il perseguimento di tali obiettivi di carattere ambientale e paesaggistico, promuovendo una crescita sostenibile, contribuisce anche ad accrescere la competitività e la coesione sociale del sistema regionale.

2. Caratteristiche della Misura

La Misura 214 prevede le seguenti Azioni a gestione provinciale:

Azione 1 "Produzione integrata"

Azione 2 "Produzione biologica"

Azione 3 "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti da suolo alle acque"

Azione 4 "Incremento della sostanza organica"

Azione 5 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono"

Azione 6 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione"

Azione 8 "Regime sodivo e praticoltura estensiva"

Azione 9 "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"

Azione 10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali"

Per il dettaglio degli impegni si rimanda:

- alla descrizione delle Azioni contenuta nel P.S.R. 2007-2013
- alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 214".

Le Azioni della Misura 214 prevedono impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel programma, così come disposto dall'articolo 39 comma 3 del Reg. (CE) 1698/05.

Per quanto concerne i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari si rimanda al paragrafo 5.3.2.6.3, lettere a) e b), del P.S.R. 2007-2013.

3. Beneficiari

Possono beneficiare dei pagamenti agroambientali delle Azioni della Misura 214, gli *imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile* nonché, esclusivamente per le Azioni 5 e 6, altri soggetti gestori del territorio ai sensi del comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) 1698/05.

Possono accedere ai pagamenti agroambientali gli imprenditori agricoli iscritti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata ed inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che si impegnano a dare applicazione ad una o più delle Azioni della Misura 214 del P.S.R. attivate.

4. Requisiti e impegni

Per beneficiare dei pagamenti agroambientali i richiedenti devono, **per l'intero "periodo di impegno"**, possedere e rispettare i requisiti e le condizioni di accesso prescritte nel P.S.R. e nelle " Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214".

I requisiti soggettivi definiti al paragrafo 3 "Beneficiari" dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno.

I requisiti di accesso dovranno dare riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda e alla consistenza dei capi allevati alla medesima data.

Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Riguardando la Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 impegni pluriennali, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli adempimenti assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 214 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

I beneficiari di sostegni per la Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 che non hanno presentato, ovvero per i quali non è stata accolta, specifica domanda di trasferimento agli analoghi (o più gravosi) impegni del P.S.R. 2007-2013 avranno l'obbligo di presentare le periodiche "domande di pagamento" relative agli impegni in corso ex Reg. (CE) 1257/99 nei modi e nei tempi definiti da AGREA.

5. Aree di applicazione

La Misura si applica nel territorio regionale, distinguendo gli ambiti territoriali della "pianura", della "collina" e della "montagna", come individuati nel Piano Territoriale Paesistico Regionale. Per ciascuna Azione gli ambiti territoriali ammissibili sono indicati nelle relative schede del P.S.R. 2007-2013.

Inoltre, con l'obiettivo di concentrare gli interventi previsti nei territori a maggiore sensibilità ambientale sono individuate, per alcune Azioni, delle aree preferenziali di applicazione, specificamente indicate nelle schede di Azione. Tra le aree preferenziali, in particolare, si definiscono le aree della Rete Natura 2000 e le aree vulnerabili della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) quali aree a cui viene attribuito un livello di priorità assoluto per l'applicazione della Misura.

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013, nonché alla descrizione delle Azioni contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013, nei P.R.I.P. e alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede tecniche attuative".

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite per la Misura si farà riferimento ai contenuti del P.S.R. 2007-2013, come recepiti nei P.R.I.P..

Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della "domanda di aiuto", se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

6. "Domande di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali

Presentazione

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera a) e al punto 5.3.2.4 del P.S.R. 2007-2013, possono beneficiare dei pagamenti agroambientali in attuazione della Misura

214 gli imprenditori agricoli di cui al paragrafo 3 “Beneficiari” che in seguito alla presentazione di una “domanda di aiuto” risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

Le "domande di aiuto" per la Misura 214 (e le eventuali rettifiche) dovranno essere presentate secondo le modalità definite da AGREA.

Per ogni delle annualità previste per l'apertura della ricezione di domande per nuovi impegni in attuazione della Misura 214 sarà definita una scadenza unica per la presentazione delle "domande di aiuto", con atto della Direzione Generale Agricoltura e con valenza per l'intero territorio regionale.

Possono essere presentate “domande di aiuto” per assunzione di nuovi impegni agroambientali relativi alla Misura 214 unicamente se riguardanti particelle non già oggetto di impegni “non ancora conclusi” riferibili alla attuazione di precedenti programmi (vedi Reg. CEE Reg. CEE 2078/92, Reg. CE 1257/99 e Azioni già attivate ex Reg. CE 1698/05).

Domande concernenti trasferimenti, sostituzioni o estensioni degli impegni potranno essere accolte unicamente se previsti dal presente Programma. Al riguardo, per i bandi a valere sull'annualità 2008 si ammette la possibilità di accogliere domande di adesione a nuovi impegni anche per particelle oggetto di impegni “quinquennali” della Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 non ancora conclusi nei casi di richiesta di adesione ad “analoga” azione attivata dal P.S.R. 2007-2013. L'ammissibilità di tali trasferimenti di impegno è giustificata dalla attivazione di più rafforzate e significative azioni.

Tuttavia, si escludono dalla possibilità di trasferimento dell'impegno i beneficiari la cui domanda di assunzione di impegni agroambientali sulla Misura 2.f sia stata assunta a decorrere dall'annata agraria 2005-2006, con riferimento alle deliberazioni regionali n. 1299 dell'1 agosto 2005 e n. 1797 del 7 novembre 2005. Tale esclusione è motivata dal fatto che essendo già stati assunti gli impegni di rispetto della Condizionalità e di adeguamento degli adempimenti alle condizioni previste per le analoghe Azioni del P.S.R. 2007-2013, non sussistono i richiesti presupposti di rafforzamento degli impegni.

Nel caso in cui domande di trasferimenti di impegno non risultassero collocate nelle graduatorie in posizione utile per il loro pagamento, gli interessati dovranno:

- proseguire gli impegni alle condizioni a suo tempo sottoscritte;
- presentare la prescritta domanda di pagamento riferita al proseguimento dell'originario impegno, secondo i tempi e le modalità stabiliti.

Nel caso in cui le superfici per le quali vengono richiesti “pagamenti agroambientali” siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i **requisiti di accesso** faranno comunque riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di decorrenza dell'impegno.

La Misura 214 *in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione, pertanto non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.*

Competenza

La “Domanda di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni agroambientali è **unica**, anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo impegno ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle domande e al loro finanziamento è attribuita in relazione alla seguente casistica:

- a) all'Amministrazione titolare (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno ovvero in cui è ubicato l’allevamento o comunque la maggior parte delle UBA nel caso dell'Azione 5), secondo le regole definite nel bando proprio dell'Amministrazione (istruttoria-selezione su Amministrazione unica), per le seguenti tipologie:
 - Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l’intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, non possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l’accesso.
- b) a ciascuna Amministrazione competente nella quale ricadono particelle agricole oggetto di impegno, in tutti gli altri casi (istruttoria-selezione separata su più Amministrazioni):
 - Azioni 1 e/o Azione 2;
 - Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l’intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l’accesso.

Nei casi di cui alla precedente lettera b), si procederà come di seguito indicato.

Verrà individuata un'Amministrazione definita “titolare” (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno ovvero in cui è ubicato l’allevamento o comunque la maggior parte delle UBA nel caso dell'Azione 5) ed una o più Amministrazioni coinvolte definite “cointeressate”.

AGREA segnalerà alle Amministrazioni “titolari”, attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno superfici ricadenti in ambiti di altre Amministrazioni competenti.

Le Amministrazioni “titolari” esamineranno il contenuto di tali domande in relazione alle casistiche sopra indicate e comunicheranno eventualmente alle Amministrazioni “cointeressate” e ad AGREA quali domande dovranno avere una selezione “separata” indicando le domande, le azioni e le Amministrazioni interessate in ciascun caso.

I beneficiari saranno informati in merito alla gestione con procedura separata attraverso apposita comunicazione di avvio di procedimento.

AGREA scaricherà i dati di tali domande alle rispettive Amministrazioni cointeressate.

Le Amministrazioni cointeressate cui compete la selezione e il finanziamento di “parti” di una singola “domanda di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni agroambientali, comunicheranno l’esito dell’istruttoria in ordine al diritto o meno all’ammissibilità della

domanda di aiuto alla Amministrazione “titolare” prima che questa adotti l’atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti.

Le specifiche risorse assegnate ad una singola Amministrazione competente sono destinate:

- alle domande totalmente ricadenti nel proprio territorio

e

- alle parti di domande inerenti a particelle agricole ricadenti nel proprio territorio limitatamente ai casi di cui alla precedente lettera b), anche se la titolarità della domanda è riferibile ad altra Amministrazione.

Pertanto, la sommatoria degli importi degli atti di concessione di ciascuna Amministrazione potrà differire dall’entità delle risorse complessivamente assegnate, in ragione della maggiore o minore incidenza di superfici fuori territorio selezionate da altre Amministrazioni.

7. Selezione delle “domande di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni agroambientali

Graduatorie

Ciascuna Amministrazione competente provvederà ad approvare specifiche graduatorie applicando i criteri di seguito indicati.

La procedura di selezione si effettuerà per “azioni”; le Amministrazioni competenti assegneranno, infatti, a ciascuna azione di cui è composta la domanda il livello di priorità spettante in relazione ai criteri di selezione definiti nel bando territoriale.

La graduatoria finale sarà articolata per “azioni”; pertanto una medesima domanda composta da più azioni sarà collocata in diverse posizioni della graduatoria.

Nei casi in cui una singola domanda contenga Azioni finanziabili e altre non finanziabili, la domanda proseguirà l’iter amministrativo per le sole Azioni finanziabili. Qualora una singola domanda attribuibile a diverse Amministrazioni competenti contenga Azioni finanziabili e altre non finanziabili, sarà cura dell’Amministrazione “titolare” di far proseguire l’iter amministrativo della domanda per le sole Azioni finanziabili.

I richiedenti per i quali è accolta specifica “domanda di aiuto” per pagamenti agroambientali relativi a specifiche Azioni della Misura 214 avranno l’obbligo di presentare le periodiche “domande di pagamento” nei modi e nei tempi definiti da AGREA.

Criteri operativi di selezione

I criteri di selezione indicati nei bandi provinciali devono fare riferimento a quanto previsto nel P.S.R. 2007-2013, nei P.R.I.P. e nella *Parte generale* del Programma Operativo dell’Asse 2.

8. Gestione finanziaria

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, sono state assunte le seguenti deliberazioni regionali:

- n. 1441 dell'1 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12 settembre 2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Articolazione spesa pubblica per Asse a livello territoriale e ripartizione per Misura delle risorse destinate a interventi di competenza della Regione"
- n. 1559 del 22 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12.9.2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Definizione strategie finanziarie, modalità di attribuzione riserva di premialità e di effettuazione compensazioni finanziarie a livello territoriale provinciale"
- n. 101 del 28 gennaio 2008 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 Programma Sviluppo Rurale 2007-2013. Modifiche pianificazione finanziaria per misura, aggiornamento deliberazioni 1441/2007 e 1559/2007 e contestuale definizione obiettivi finanziari per territorio provinciale."

Con tali atti sono state ripartite e attribuite, per ogni singolo ambito territoriale provinciale, le risorse destinate nel periodo di applicazione del P.S.R. 2007-2013 e sono stati definiti i relativi obiettivi finanziari.

Tenendo conto delle risorse assegnate dai P.R.I.P. alle Misure, al fine di perseguire gli obiettivi di spesa indicati nella deliberazione regionale n. 101 del 28 gennaio 2008, nella Tabella che segue vengono prefissate le percentuali delle risorse che annualmente possono essere utilizzate per finanziare domande di pagamento sulla Misura 214, che sono da computare applicando all'importo delle "risorse libere" per la Misura stessa la specifica percentuale prevista per ogni singola annualità di riferimento.

Nel periodo di programmazione sono previsti tre bandi rispettivamente nell'anno 2008, 2010 e 2012.

In conseguenza dell'attivazione dei bandi di cui sopra, le richieste di pagamento della prima annualità dei relativi impegni sono previste rispettivamente per le annualità finanziarie 2008, 2011 e 2013.

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Intero periodo
Misura 214	1° bando		Bando						
			14%	14%	14%	14%	14%		70%
	2° bando				Bando				
						8%	8%	8%	24%
3° bando						Bando			
								6%	6%
									100%

Per i bandi con pagamenti nel 2013, all'ultima domanda collocata nelle graduatorie in posizione utile per il finanziamento, potrà essere riconosciuto unicamente il pagamento commisurato alle risorse disponibili anche se sono state richieste indennità per importi superiori.

Per le annualità precedenti le risorse da impegnare potranno essere incrementate fino all'ammissione dell'ultima domanda collocata nelle graduatorie in posizione utile per il finanziamento per l'intero importo richiesto.

9. Entità dei pagamenti e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Entità dei pagamenti

La Misura prevede due tipologie di aiuto: premi annui per ettaro di superficie coltivata e, per l'Azione 5, premi annui per Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.). All'interno di tali tipologie, le singole Azioni prevedono delle differenziazioni del sostegno: per i dettagli di tali differenziazioni si rinvia alla voce Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata contenuta in ciascuna scheda di Azione del P.S.R. 2007-2013.

Il P.S.R. 2007-2013 prevede i seguenti massimali:

- *Colture annuali: 600 €/ha*
- *Colture perenni specializzate: 900 €/ha*
- *Razze locali minacciate di abbandono: 200€/UBA*

Per una più dettagliata individuazione dell'entità degli importi dei pagamenti agroambientali si rimanda alle specifiche di ogni singola Azione, come contenute nel P.S.R. 2007-2013.

Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" o della Misura 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" con la Misura 214 "Pagamenti agroambientali", non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n.1698/05 per l'applicazione della Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo sono oggetto di specifico tetto, pari a 385 euro per ettaro, in riferimento ai cumuli realizzabili con l'applicazione delle sopraindicate Misure.

In tutti i casi nei quali siano da applicare delle riduzioni di importi dovuti al cumulo di premi su diverse Misure si procederà con i criteri di seguito elencati:

1. qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia differente, la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda la cui decorrenza del periodo di riferimento è posteriore all'altra
2. qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia coincidente la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda il cui periodo di riferimento è più breve
3. se per errore materiale (o in seguito a istruttoria e/o controllo) si dovessero determinare diminuzioni di estensioni e di importo dei sostegni relativamente alla Misura alla quale non era stata applicata la riduzione, ciò non potrà comunque in nessun caso determinare

il ricalcolo in aumento dei sostegni relativi alle altre misure/azioni originariamente oggetto di riduzione.

10. “Domande di pagamento” per annualità successive a quella di assunzione degli impegni

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera b), possono essere corrisposti pagamenti agroambientali per annualità di impegno successive a quella di assunzione, unicamente ai beneficiari che presentano per ogni annualità la prescritta “domanda di pagamento” nei modi e nei termini stabiliti.

Sono soggetti alla presentazione dell'annuale “domanda di pagamento” di sostegni per impegni agroambientali relativi ad annualità successive a quella di assunzione, i pagamenti per i seguenti impegni:

- a. impegni agroambientali assunti in relazione ai Programmi attuativi del Reg. (CEE) 2078/92;
- b. impegni agroambientali assunti in relazione alla Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99;
- c. impegni agroambientali assunti in relazione alla Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 in attuazione del Reg. (CE) 1698/05.

Le domande di pagamento devono essere necessariamente corredate dal Piano colturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario.

Le domande di pagamento dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione del Piano Colturale dell'Azienda in connessione alla presentazione delle domande di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003.

Sarà cura di AGREA di dare adeguata informazione per ogni annualità del termine di presentazione di dette domande. Lo stesso sarà adeguatamente pubblicizzato nel sito <http://www.ermesagricoltura.it/>.

Considerando che le domande di trasformazione da impegni ex Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 in impegni per la Misura 214 potrebbero non risultare collocate nelle graduatorie per questa ultima Misura in posizione utile per il loro pagamento, gli imprenditori interessati sono comunque tenuti a presentare, per dette particelle, la domanda di pagamento in riferimento al proseguimento dell'originario impegno, secondo i tempi e le modalità prescritti.

Salvo casi documentati di forza maggiore (vedi l'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006), per gli impegni assunti in annualità precedenti ed ancora in corso, la mancata presentazione della “domanda di pagamento” annuale determina i seguenti effetti:

- il beneficiario non potrà percepire gli aiuti per l'annualità corrispondente. Potrà ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalità stabilite per la successiva annualità, se ancora ricadente nel periodo di impegno;
- non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti con la domanda iniziale, pena il recupero di tutte le annualità percepite (vedi

artt. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 e 73 del Reg. (CE) 796/2004).

Nei casi di presentazione di domande incomplete riguardo alle superfici impegnate e/o alle azioni originariamente sottoscritte, i suddetti effetti sono comunque prodotti, limitatamente a quelle parti dell'impegno oggetto di omissione, salvo i casi rettificabili con apposite domande dell'interessato o dall'ufficio istruttore.

Per gli impegni assunti in riferimento alla Misura 214, Azioni 1 e 2, sussiste l'obbligo per i beneficiari di assoggettare ad impegno le ulteriori superfici aziendali acquisite durante il corso dell'impegno, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 5 "Disposizioni per la Misura 214" della *Parte generale* del Programma Operativo dell'Asse 2. Sono escluse dall'assoggettamento all'impegno le porzioni aziendali che possono essere gestite come magazzino separato e sono riconosciute come corpi aziendali separati dal P.S.R. 2007-2013 e dalle "Schede tecniche attuative".

Qualora non sia ammesso il pagamento per ampliamento di impegno:

- per l'Azione 2, in aree di pianura, permane l'obbligo della contestuale adesione all'Azione 9 e/o 10 e/o Azione 3 della Misura 216. Tale obbligo è da ritenersi soddisfatto qualora la superficie aderente a tali Azioni sia corrispondente almeno al 5% della S.A.U. aziendale, al netto delle superfici eventualmente acquisite successivamente alla domanda iniziale per le quali non è riconosciuto il sostegno;
- per l'Azione 9 non è prevista l'obbligatorietà di assoggettare ad impegno le ulteriori superfici aziendali acquisite.

Nulla osta, comunque, che singoli beneficiari di Azioni 2 e/o 9 amplino volontariamente la superficie aderente all'Azione 9, pur non potendo beneficiare dei sostegni.

Nel caso in cui in corso di attuazione di un impegno per Azione 1 della Misura 214 fosse estesa l'applicabilità della DIA a nuove colture, in assenza di approvazione di specifiche domande di ampliamento di impegno non potrà essere riconosciuta la corresponsione di pagamenti agroambientali per le particelle agricole destinate a dette colture.

Casi verificabili e sostegni concedibili

Nelle annualità successive sono accoglibili unicamente richieste di pagamento che si riferiscono a domande di assunzione di impegno già ammesse e finanziate in annate agrarie precedenti, i cui impegni non risultano conclusi.

Nelle situazioni di seguito elencate, per il riconoscimento del sostegno, si dovrà procedere come rispettivamente indicato.

a) DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO SENZA AMPLIAMENTI

1 SENZA AGGIORNAMENTO

Si fa riferimento a domande che non presentano modificazioni all'identificazione e all'estensione delle particelle già oggetto di sostegno, né agli impegni attuati, né agli importi unitari dei sostegni relativi alle medesime particelle, né alle relazioni tra le colture e le superfici già oggetto di impegno. In caso di pagamento per U.B.A., si intendono tali le domande che non presentano modificazioni né alle U.B.A. né all'entità del sostegno in precedenza richiesto.

E' RICONOSCIUTA LA CORRESPONSIONE DI SOSTEGNI per le superfici e/o per le U.B.A. già ammesse ad impegno nelle annualità precedenti.

2 CON AGGIORNAMENTO SENZA AUMENTO DI SUPERFICIE E/O U.B.A. SOGGETTE A IMPEGNO

Si fa riferimento all'ipotesi in cui nelle particelle già oggetto di sostegno vi siano cambiamenti nell'identificazione ed estensione delle superfici relative ai singoli utilizzi, nelle relazioni esistenti tra le colture e le superfici già oggetto di impegno, e/o nella composizione delle U.B.A. (nei casi in cui l'entità delle U.B.A. debba essere rapportata all'estensione di superfici agricole), rispetto all'annata agraria precedente; in tale ipotesi è OBBLIGATORIO che la domanda annuale di pagamento sia corredata dei necessari aggiornamenti. Si intendono tali anche le variazioni colturali (rotazioni, abbattimenti, nuovi impianti, ecc.) che comportano un diverso utilizzo del terreno rispetto all'annata agraria precedente, indipendentemente dal premio corrisposto.

Si considerano per la corresponsione dei pagamenti le superfici e le UBA, aventi i requisiti, già oggetto di impegno nella specifica "domanda di aiuto"; sono pertanto escluse, in assenza di specifici accoglimenti di "estensioni/ampliamenti di impegno" particelle e/o UBA acquisite successivamente.

Il sostegno sarà quindi ricalcolato in rapporto alle tipologie di coltura praticate nell'annata agraria cui si riferisce il pagamento dell'aiuto come dichiarate nella domanda di pagamento. Negli anni successivi a quello di presentazione della "domanda di aiuto", a parità di superficie impegnata, sono ammessi aumenti della consistenza dei sostegni se in ogni singola Amministrazione competente l'importo dei pagamenti richiesti nelle annualità successive non supera l'entità delle risorse disponibili. Diversamente, si procederà in funzione delle originarie graduatorie.

Si considerano nella fattispecie in questione anche i casi di richieste di corresponsione del sostegno del premio per superfici foraggere al livello previsto per la zootecnia biologica, dovute all'introduzione della notificazione per produzione zootecnica in aziende originariamente aderenti all'Azione 2 "produzione biologica" con sola notificazione per produzione vegetale esclusivamente nei casi in cui il beneficiario non abbia ancora concluso il terzo anno di impegno.

Il mancato proseguimento dell'impegno biologico relativo al settore zootecnico comporta il recupero della differenza di premio fra l'importo corrisposto per le superfici foraggere al livello di produzione zootecnica e l'importo previsto per la produzione vegetale (per la totalità degli anni per i quali è stato corrisposto nel periodo di impegno). Ciò sempreché vengano mantenuti gli impegni relativi al metodo di produzione biologico "vegetale".

L'ammissibilità della corresponsione del sostegno del premio per superfici foraggere al livello previsto per la zootecnia biologica è inoltre condizionata all'avvenuta presentazione della specifica notificazione di produzione biologica **entro il 31 dicembre** dell'annualità precedente a quella di richiesta di pagamento della maggiorazione.

b) DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO CON AGGIORNAMENTO PER AUMENTO DELLE SUPERFICI SOGGETTE A IMPEGNO E/O DELLE UBA, o "conferme di impegni con ampliamenti"

Tali domande attengono Azioni per le quali il P.S.R. 2007-2013 prescrive che siano attivate o sull'intera Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) aziendale (ovvero su interi "corpi separati"), o su superfici la cui estensione è rapportata percentualmente all'intera S.A.U. aziendale (ovvero a interi "corpi separati"), o comunque il cui pagamento sia riferito alle UBA allevate, qualora in corso di impegno i beneficiari interessati acquisiscono il titolo di conduzione su ulteriori superfici, o aumentino le UBA allevate, rispetto a quelle dichiarate nelle domande relative alle precedenti annualità.

Per le domande in questione VI È SEMPRE L'OBBLIGO di aggiornare i dati relativi alla domanda iniziale.

Il sostegno per le annualità successive a quella di assunzione di impegno è di norma CONCESSO per le sole superfici e UBA, aventi i requisiti, già oggetto di impegno nella specifica "domanda di aiuto" (ovvero nell'ultima domanda in riferimento alla quale è stato riconosciuto un ampliamento/estensione di impegno).

Pagamenti per ampliamenti di impegno potranno essere riconosciuti unicamente qualora i sostegni che si prevede di corrispondere relativamente alle domande di cui alla precedente lettera a) risultassero inferiori alle risorse disponibili nella specifica annualità cui si riferisce la domanda, e comunque per i soli casi in cui il beneficiario non abbia ancora concluso il terzo anno di impegno. Gli importi riconoscibili per ampliamenti non potranno in alcun caso superare il 50% dei pagamenti concessi in riferimento alla originaria domanda di aiuto. Ove le disponibilità finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare la totalità degli importi richiesti per ampliamenti, si procederà a selezionare gli stessi con riferimento alle originarie graduatorie.

NON È RICONOSCIUTA LA CORRESPONSIONE DI SOSTEGNI per particelle e/o UBA acquisite successivamente, in assenza di specifici accoglimenti di "estensioni/ampliamenti di impegno".

Le superfici/UBA incrementate dovranno essere dichiarate in domanda secondo le modalità definite da AGREA.

Con riferimento alla deliberazione regionale n. 1797 del 7 novembre 2005, i beneficiari di pagamenti agroambientali i cui impegni sono stati accolti a decorrere dall'annata agraria 2005-2006, sono tenuti al proseguimento degli impegni sottoscritti alle condizioni (adempimenti) previste per le analoghe Azioni del P.S.R. 2007-2013. Gli stessi beneficiari sono inoltre tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale in materia di Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003.

11. Istruttoria delle domande

L'istruttoria sarà compiuta in relazione a quanto previsto negli specifici bandi territoriali e attuando le attività di controllo previste da AGREA.

12. Cambio di beneficiario

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di pagamenti agroambientali, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:

- darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'“*Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna*”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare alla Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06 se non avviene il *subentro* “... *il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto*” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione dei pagamenti agroambientali percepiti.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto a beneficiare dei pagamenti solo se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutti i pagamenti agroambientali erogati anche se percepiti dal precedente beneficiario.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni

aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

13. Controlli

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. (CE) 1975/06 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

14. Perdita dei requisiti e inadempimenti

Irregolarità

Per i casi di **"inadempimento"** (mancato rispetto degli impegni assunti) si rimanda in particolare all'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 ed al sistema sanzionatorio che lo Stato membro è tenuto ad istituire.

E' inoltre previsto il **"recupero degli importi indebitamente percepiti"** (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/06 che rimanda all'applicazione dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/04).

1. Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti agroambientali.

I requisiti richiesti per beneficiare dei pagamenti agroambientali sono definiti nel P.S.R. 2007-2013, nel paragrafo relativo alla Misura e nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione.

I requisiti richiesti per l'accesso agli specifici impegni della Misura devono essere mantenuti per l'intera durata degli stessi, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 e/o il recupero degli aiuti come da art. 2 del medesimo Regolamento.

2. Difformità di superficie e Difformità di UBA

E' da ricondurre a difformità di superficie e/o di UBA la dichiarazione di superfici e/o capi superiori a quelle accertate. Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 "Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti agroambientali" nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di **"difformità" di superficie e/o delle UBA** si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 1975/06.

3. Inadempimenti

Gli impegni connessi ai pagamenti per la Misura 214 sono specificati nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione del P.S.R. 2007-2013 e nelle “Schede tecniche attuative”. Gli stessi devono essere rispettati per l'intero “periodo di impegno”.

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06. In particolare si richiama quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l'individuazione degli importi (e la conseguente definizione della gravità, dell'entità e della durata degli inadempimenti). Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle specifiche Azioni della Misura 214; in tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006.

La Regione Emilia-Romagna, ad avvenuta definizione del sistema sanzionatorio di cui al comma 2 art. 18 del Reg. (CE) 1975/06, con successivo atto disciplinerà gli specifici inadempimenti, per i quali si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06.

15. Condizionalità

I beneficiari di pagamenti agroambientali per la Misura 214 sono tenuti - nel periodo di impegno e per qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni per i quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Ai fini del controllo del rispetto della Condizionalità per l'anno 2008 si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/06 nonché la deliberazione regionale n. 2162 del 27 dicembre 2007.

Per quanto concerne le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la Condizionalità relative all'anno di riferimento.

16. Accordi Agroambientali Locali

Il P.S.R. al punto 5.3.2.5. specifica che *“l'applicazione degli Accordi ... riguarda in particolare impegni sottoscritti da imprenditori agricoli relativi alle Misure 214, 216 e 221”*; pertanto sono da attribuire a terreni interessati dai medesimi Accordi, se vigenti all'atto della presentazione delle “domande di aiuto”, le priorità previste dai P.R.I.P. per la Misura 214.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/05
- Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1974/06
- Reg. (CE) n. 1975/06
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto vi) - Sottosezione 1 Articolo 41

***Misura 216
Sostegni agli investimenti non produttivi***

***PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA
Azione 3***

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013

INDICE

1	Obiettivi
2	Caratteristiche della Misura
3	Beneficiari
4	Requisiti
5	Aree di applicazione
6	Domande di aiuto
7	Selezione delle domande di aiuto
8	Gestione finanziaria
9	Domande di pagamento
10	Istruttoria delle domande
11	Cambio di beneficiario/Subentro negli impegni
12	Controlli
13	Perdita dei requisiti e inadempimenti
14	Accordi Agroambientali Locali
15	Riferimenti normativi

Principali definizioni e abbreviazioni

P.R.S.R. 2000-2006:	Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99
P.S.R. 2007-2013:	Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) 1698/05
P.R.I.P.:	Programma Rurale Integrato Provinciale
Domanda di aiuto:	domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (art. 3, lett. a), del Reg. (CE) 1975/06)
Domanda di pagamento:	domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento (art. 3, lett. b), del Reg. (CE) 1975/06)
Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 216:	specifiche tecniche. Le schede tecniche sono approvate con specifico atto della Regione Emilia-Romagna
Amministrazione competente:	Amministrazione (Ente) territorialmente competente con riferimento al capitolo 11 del P.S.R. 2007-2013 e secondo quanto disposto dalla “governance” dei P.R.I.P.

1. Obiettivi

Il presente Programma Operativo di Misura si pone l'obiettivo di definire in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dall'Azione 3 della Misura 216 del P.S.R. 2007-2013, al fine di dare attuazione alla Misura stessa attraverso i bandi territoriali.

2. Caratteristiche della Misura

La Misura 216 prevede le seguenti Azioni a gestione territoriale provinciale:

- Azione 1 - Accesso al pubblico e gestione faunistica
- Azione 2 - Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica
- Azione 3 - Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

Per il dettaglio degli impegni si rimanda alla descrizione delle Azioni contenuta nel P.S.R. 2007-2013 e alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 216".

Il presente Programma Operativo di Misura riguarda esclusivamente l'Azione 3 "Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario". Le ulteriori Azioni 1 e 2 della Misura 216 saranno disciplinate con successivo atto regionale.

3. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti previsti dall'Azione 3 della Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi", gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile iscritti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A. che si impegnano a dare applicazione all'Azione.

4. Requisiti

Per beneficiare dei sostegni finanziari previsti dall'Azione 3 della Misura 216, i richiedenti devono possedere e rispettare i requisiti e le condizioni di accesso prescritte nel P.S.R. 2007-2013 e nelle "Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 216".

E' altresì necessario che i soggetti interessati alla presentazione di domanda di aiuto sull'Azione 3 della Misura 216 presentino contestualmente domanda di aiuto sull'Azione 9 della Misura 214, assumendo gli impegni previsti dall'Azione 9 medesima.

I soggetti richiedenti il sostegno dell'Azione 3 della Misura 216 che non siano collocati in posizione utile al finanziamento dell'Azione 9 della Misura 214 dovranno comunque rispettare gli impegni previsti dalla medesima Azione 9.

I requisiti di accesso dovranno fare riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Il beneficiario deve garantire l'ottemperanza agli adempimenti previsti a prescindere dalla durata del titolo di possesso delle superfici sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per l'Azione 3 della Misura 216 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06.

5. Aree di applicazione

La Misura si applica nel territorio regionale, distinguendo gli ambiti territoriali della "pianura", della "collina" e della "montagna", come individuati nel Piano Territoriale Paesistico Regionale. Per ciascuna Azione gli ambiti territoriali ammissibili sono indicati nelle relative schede.

Inoltre, con l'obiettivo di concentrare gli interventi previsti nei territori a maggiore sensibilità ambientale sono individuate, delle aree preferenziali di applicazione, specificamente indicate nelle schede di Azione. Tra le aree preferenziali, in particolare, si definiscono le aree della Rete Natura 2000 e le aree vulnerabili della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) quali aree a cui viene attribuito un livello di priorità assoluto per l'applicazione della Misura.

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013, nonché alla descrizione delle Azioni contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013, nei P.R.I.P. e alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede tecniche attuative".

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite per l'Azione 3 della Misura 216 si farà riferimento alle descrizioni contenute nel P.S.R. 2007-2013, come recepiti nei P.R.I.P..

Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della "domanda di aiuto", se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004

ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

6. Domande di aiuto

Presentazione

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera a) e al punto 5.3.2.4, del P.S.R. 2007-2013, possono beneficiare dei sostegni previsti in attuazione dell'Azione 3 gli imprenditori agricoli di cui al precedente paragrafo 3 "Beneficiari" che in seguito alla presentazione di una "domanda di aiuto" risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

Le domande di aiuto per l'Azione 3 (e le eventuali rettifiche) dovranno essere presentate secondo le modalità definite da AGREA

Per l'attuazione dell'Azione 3 sarà definita, con atto della Direzione Generale Agricoltura, una scadenza unica per la presentazione delle "domande di aiuto" con valenza per l'intero territorio regionale,

Possono essere presentate "domande di aiuto" per l'Azione 3 unicamente se riguardanti particelle non già oggetto di impegni "non ancora conclusi" riferibili alla attuazione di precedenti programmi (vedi Reg. CEE 2078/92, Reg. CE 1257/99 e Azioni già attivate ex Reg. CE 1698/05).

Al riguardo, per i bandi a valere sull'annualità 2008 si ammette la possibilità di accogliere domande di adesione all'Azione 3 anche per particelle oggetto di impegno, non ancora concluso, della Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 ad esclusione delle particelle oggetto delle Azioni 9 e 10 della predetta Misura 2.f. L'ammissibilità di tali trasferimenti di impegno è giustificata dalla attivazione di più rafforzate e significative azioni.

Tuttavia, si escludono dalla possibilità di trasferimento dell'impegno i beneficiari la cui domanda di assunzione di impegni agroambientali sulla Misura 2.f sia stata assunta a decorrere dall'annata agraria 2005-2006, con riferimento alle deliberazioni regionali n. 1299 dell'1 agosto 2005 e n. 1797 del 7 novembre 2005. Tale esclusione è motivata dal fatto che, essendo già stati assunti gli impegni di rispetto della Condizionalità e di adeguamento degli adempimenti alle condizioni previste per le analoghe Azioni del P.S.R. 2007-2013, non sussistono i richiesti presupposti di rafforzamento degli impegni.

Nel caso in cui domande di trasferimenti di impegno non risultassero collocate nelle graduatorie in posizione utile per il loro pagamento, gli interessati dovranno:

- proseguire gli impegni alle condizioni a suo tempo sottoscritte;
- presentare la prescritta domanda di pagamento riferita al proseguimento dell'originario impegno, secondo i tempi e le modalità stabiliti.

Nel caso in cui le superfici per le quali è richiesta l'adesione all'Azione 3 della Misura 216 siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i requisiti di accesso faranno comunque riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di

presentazione della domanda di aiuto, fatte salve le eccezioni specificamente previste nel P.S.R. 2007-2013 e nelle “Schede tecniche attuative”.

Per l’Azione 3 della Misura 216 del P.S.R. 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna non concede supporti finanziari per particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

Competenza

La “Domanda di aiuto” per l’adesione all’Azione 3 della Misura 216 è **unica**, anche se le particelle agricole oggetto degli interventi ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo intervento ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle domande e al loro finanziamento è attribuita in relazione alla seguente casistica:

- a) all’Amministrazione titolare (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di domanda), secondo le regole definite nel bando proprio dell’Amministrazione (istruttoria-selezione su Amministrazione unica), nei casi in cui la parte di superficie oggetto di domanda ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, non possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l’accesso;
- b) a ciascuna Amministrazione competente nella quale ricadono particelle agricole oggetto di domanda, in tutti gli altri casi (istruttoria-selezione separata su più Amministrazioni) per i quali la parte di superficie oggetto di domanda ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l’accesso.

Nei casi di cui alla precedente lettera b), si procederà come di seguito indicato.

Verrà individuata un’Amministrazione definita “titolare” ed una o più Amministrazioni coinvolte definite “cointeressate”.

AGREA segnalerà alle Amministrazioni “titolari”, attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno superfici ricadenti in ambiti di altre Amministrazioni competenti.

Le Amministrazioni “titolari” esamineranno il contenuto di tali domande in relazione alle casistiche sopra indicate e comunicheranno eventualmente alle Amministrazioni “cointeressate” e ad AGREA quali domande dovranno avere una selezione “separata” indicando le domande, le azioni e le Amministrazioni interessate in ciascun caso.

I beneficiari saranno informati in merito alla gestione con procedura separata attraverso apposita comunicazione di avvio di procedimento.

AGREA scaricherà i dati di tali domande alle rispettive Amministrazioni “cointeressate”.

Le Amministrazioni “cointeressate” cui compete la selezione e il finanziamento di “parti” di una singola “domanda di aiuto” comunicheranno l’esito dell’istruttoria in ordine al diritto o meno all’ammissibilità della domanda di aiuto alla Amministrazione “titolare” prima che questa adotti l’atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti.

Le specifiche risorse assegnate ad una singola Amministrazione competente sono destinate:

- alle domande totalmente ricadenti nel proprio territorio

e

- alle parti di domande inerenti a particelle agricole ricadenti nel proprio territorio limitatamente ai casi di cui alla precedente lettera b), anche se la titolarità della domanda è riferibile ad altra Amministrazione.

Pertanto, la sommatoria degli importi degli atti di concessione di ciascuna Amministrazione potrà differire dall'entità delle risorse complessivamente assegnate, in ragione della maggiore o minore incidenza di superfici fuori territorio selezionate da altre Amministrazioni.

7. Selezione delle domande di aiuto

Ciascuna Amministrazione competente provvederà ad approvare specifiche graduatorie applicando i criteri di selezione indicati nei bandi territoriali che faranno riferimento a quanto previsto nel P.S.R. 2007-2013, nei P.R.I.P. e nella *Parte generale* del Programma Operativo dell'Asse 2.

8. Gestione finanziaria

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, sono state assunte le seguenti deliberazioni regionali:

- n. 1441 dell'1 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12 settembre 2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Articolazione spesa pubblica per Asse a livello territoriale e ripartizione per Misura delle risorse destinate a interventi di competenza della Regione"
- n. 1559 del 22 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12.9.2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Definizione strategie finanziarie, modalità di attribuzione riserva di premialità e di effettuazione compensazioni finanziarie a livello territoriale provinciale"
- n. 101 del 28 gennaio 2008 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 Programma Sviluppo Rurale 2007-2013. Modifiche pianificazione finanziaria per misura, aggiornamento deliberazioni 1441/2007 e 1559/2007 e contestuale definizione obiettivi finanziari per territorio provinciale".

Con tali atti sono state ripartite e attribuite, per ogni singolo ambito territoriale provinciale, le risorse destinate nel periodo di applicazione del P.S.R. 2007-2013 e sono stati definiti i relativi obiettivi finanziari.

Tenendo conto delle risorse assegnate dai P.R.I.P. alle Misure, al fine di perseguire gli obiettivi di spesa indicati nella deliberazione regionale n. 101 del 28 gennaio 2008, nella Tabella che segue vengono prefissate le percentuali delle risorse che annualmente possono essere utilizzate per finanziare domande di pagamento di cui all'Azione 3, che sono da

computare applicando all'importo delle "risorse libere" per l'Azione 3 della Misura 216 la specifica percentuale prevista per ogni singola annualità di riferimento.

Nel periodo di programmazione sono previsti tre bandi rispettivamente nell'anno 2008, 2010 e 2012.

In conseguenza dell'attivazione dei bandi di cui sopra, i pagamenti sono previsti rispettivamente per le annualità finanziarie 2009, 2011 e 2013.

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Intero Periodo
Misura 216 Azione 3	1° bando		Bando						
				65%					65%
	2° bando				Bando				
						24%			24%
	3° bando						Bando		
								11%	11%
								100%	

Per il bando del 2012, all'ultima domanda collocata in posizione utile per il finanziamento potrà essere riconosciuto unicamente il pagamento commisurato alle risorse disponibili, con rimodulazione della domanda, unicamente a condizione che gli interventi come "rimodulati" siano autonomamente realizzabili e rispondano ai requisiti di attuazione dell'Azione 3 della Misura 216.

Per i precedenti bandi le risorse da impegnare potranno essere incrementate fino all'ammissione dell'ultima domanda collocata nelle graduatorie in posizione utile per il finanziamento per l'intero importo richiesto.

9. Domande di pagamento

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera b), i sostegni previsti dall'Azione 3 della Misura 216 possono essere corrisposti ai beneficiari che presentano la "domanda di pagamento".

Le domande di pagamento devono essere presentate ad avvenuta realizzazione degli investimenti oggetto dell'Azione.

Le domande di pagamento dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003.

10. Istruttoria delle domande

L'istruttoria sarà compiuta in relazione a quanto previsto negli specifici bandi territoriali e attuando le attività di controllo previste da AGREA.

11. Cambio di beneficiario/Subentro negli impegni

Nell'ipotesi di subentro di un soggetto al beneficiario dell'Azione 3 della Misura 216 si dovrà fare riferimento alle seguenti due tipologie:

- qualora il cedente sia anche beneficiario dell'Azione 9 della Misura 214, si configura un cambio di beneficiario regolato ai sensi di quanto già previsto nella Misura 214;
- qualora il cedente non sia beneficiario dell'Azione 9 della Misura 214, si configura un subentro negli impegni regolato analogamente a quanto previsto per le Misure 211 e 212.

Pertanto, si dovranno seguire le relative procedure di riferimento.

12. Controlli

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato:

- nel Reg. (CE) 1975/06, in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo II "Sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dell'Asse 1 e dell'Asse 3 e per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4";
- nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

13. Perdita dei requisiti e inadempimenti

In relazione alla connessione esistente tra l'Azione 3 della Misura 216 e l'Azione 9 della Misura 214, per quanto concerne il mancato rispetto degli impegni e/o la perdita dei requisiti si fa riferimento a quanto previsto nel Programma Operativo della Misura 214.

E' inoltre previsto il "**recupero degli importi indebitamente percepiti**" (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/06 che rimanda all'applicazione dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/04).

14. Accordi Agroambientali Locali

Il P.S.R. al punto 5.3.2.5. specifica che "*l'applicazione degli Accordi ... riguarda in particolare impegni sottoscritti da imprenditori agricoli relativi alle Misure 214, 216 e 221*"; pertanto sono da attribuire a terreni interessati dai medesimi Accordi, se vigenti all'atto della presentazione delle "domande di aiuto", le priorità previste dai P.R.I.P. per l'Azione 3 della Misura 216.

15. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/05
- Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1974/06
- Reg. (CE) n. 1975/06
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto vi) - Sottosezione 1 Articolo 41

***Misura 221
Imboschimento di terreni agricoli***

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013

INDICE

- 1 Obiettivi**
- 2 Caratteristiche della Misura**
- 3 Condizioni di ammissibilità e individuazione dei beneficiari**
- 4 Ambiti territoriali di applicazione**
- 5 Terreni ammessi al sostegno**
- 6 Entità dell'aiuto e dei premi**
- 7 Domanda di adesione alla Misura 221**
- 8 Selezione delle domande di adesione alla Misura 221**
- 9 Domanda di pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito**
- 10 Gestione finanziaria**
- 11 Domanda di pagamento delle annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito successive alla prima**
- 12 Modalità di attuazione della Misura**
- 13 Istruttoria delle domande**
- 14 Materiale di moltiplicazione**
- 15 Cambio di beneficiario**
- 16 Controlli**
- 17 Perdita dei requisiti e inadempimenti**
- 18 Condizionalità**
- 19 Accordi Agroambientali Locali**
- 20 Riferimenti normativi**

Principali definizioni e abbreviazioni

- P.R.S.R. 2000-2006:** Piano Regionale di Sviluppo rurale 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99
- P.S.R. 2007-2013:** Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) 1698/05
- P.R.I.P.:** Programma Rurale Integrato Provinciale
- Domanda di aiuto:** domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (art. 3 lett. a) Reg. (CE) 1975/06)
- Domanda di pagamento:** domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento (art. 3 lett. b) Reg. (CE) 1975/06)
- Condizionalità:** norme relative al quadro regolamentare nazionale e regionale in ordine al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003
- Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti:** Linee guida, da approvare con specifico atto deliberativo regionale, finalizzate a garantire un'appropriate attuazione della Misura sul territorio, mirata alla protezione e all'adattamento dell'ambiente locale regionale, contenenti dettagliate indicazioni sulle caratteristiche degli interventi e sui livelli minimi di realizzazione di imboschimenti negli ambiti territoriali previsti ritenuti più idonei
- Prescrizioni di massima e di Polizia forestale (PMPF):** prescrizioni approvate con deliberazione regionale n.182 in data 31 maggio 1995 (vedi L.R. 4 settembre 1981, n. 30; R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267; R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126)
- Piano di coltura e conservazione:** Piano che deve essere formulato, ai sensi dell'art. 5 delle PMPF, dai proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti, convertiti all'alto fusto o comunque migliorati, nonché degli impianti realizzati con specie legnose per l'arboricoltura da legno, con finanziamenti a totale o parziale carico di Enti pubblici (deve prevedere le operazioni di governo e di trattamento)
- Amministrazione competente:** Amministrazione (Ente) territorialmente competente con riferimento al capitolo 11 del P.S.R. 2007-2013 e secondo quanto disposto dalla "governance" dei P.R.I.P.
- Piano Forestale Regionale (P.F.R.):** Piano approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 90 del 23 novembre 2006

1. Obiettivi

Il presente Programma Operativo di Misura si pone l'obiettivo di definire in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura 221 del P.S.R. 2007-2013, al fine di dare attuazione alla Misura stessa attraverso i bandi territoriali.

La Misura intende incrementare l'utilizzo a fini forestali di superfici agricole, nelle aree di pianura e di collina.

L'attivazione delle Azioni riferibili alla Misura di Imboschimento di superfici agricole farà riferimento ai seguenti strumenti regionali:

- *Piano Forestale Regionale (P.F.R.);*
- *Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti.*

2. Caratteristiche della Misura

La Misura si applica mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:

- *Azione 1 "Boschi Permanenti";*
- *Azione 2 "Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo con prevalenza di latifoglie di pregio";*
- *Azione 3 "Arboricoltura da legno a ciclo breve - Pioppicoltura eco-compatibile".*

Per il dettaglio relativo alle diverse Azioni si rimanda alle "Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti" che saranno approvate dalla Giunta regionale.

3. Condizioni di ammissibilità e individuazione dei beneficiari

Il Reg. (CE) 1698/05 prevede il finanziamento di interventi di "imboschimento" di terreni agricoli attraverso il pagamento di un sostegno che, a seconda dei casi, può limitarsi alla copertura di parte dei costi di impianto o può anche estendersi alla copertura dei costi di manutenzione ed alla compensazione delle perdite di reddito provocate dall'intervento, assumendo pertanto in tali ultimi due casi la natura di premio annuale.

I sostegni a copertura dei costi di impianto sono riconoscibili ai "terreni di proprietà di privati o di loro associazione ovvero di comuni o loro associazioni", come specificato all'art. 42 del Reg. (CE) 1698/05 e all'art. 30 del Reg. (CE) 1974/06.

Relativamente alla compensazione della perdita di reddito, è previsto che la stessa sia a favore "degli agricoltori o delle relative associazioni che hanno coltivato la terra prima dell'imboschimento o di qualsiasi altra persona fisica o entità di diritto privato" (comma 1, punto c, art. 43 del Reg. (CE) 1698/05).

Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 31 comma 3 del Reg. (CE) 1974/2006, «agricoltore» è colui che dedica alle attività

agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro.

La normativa italiana stabilisce che la figura dell'agricoltore così individuata corrisponde all'Imprenditore Agricolo Professionale, come previsto dal Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004.

L'imprenditore agricolo professionale è colui il quale:

- ricava, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;*
- dedica, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%.*

4. Ambiti territoriali di applicazione

La Misura si applica negli ambiti territoriali della "pianura" e della "collina" del territorio regionale, così come definiti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), reso esecutivo con delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, secondo le "Unità di paesaggio" definite attraverso caratteristiche ambientali, ambiti sopra richiamati.

Il dettaglio dell'individuazione degli ambiti di applicazione delle Azioni è definito nei P.R.I.P. che assumono le zonizzazioni contenute negli elaborati cartografici dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) che dettagliano quanto già definito dal PTPR. Le zonizzazioni dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) specificano le esigenze ambientali dei territori e pertanto sono finalizzate a garantire una attuazione degli interventi della Misura mirata alla protezione e all'adattamento dell'ambiente locale.

L'obiettivo di concentrare gli imboschimenti di terreni agricoli in aree idonee per motivi ambientali (comma 6, art. 50 Reg. (CE) n. 1698/05), è perseguito con l'identificazione di "zone ammissibili" e di "aree preferenziali".

Per l'individuazione delle "zone ammissibili" e delle "aree preferenziali" si rimanda al paragrafo "Localizzazione" del paragrafo 5.3.2.7.1 del P.S.R. 2007-2013, come recepite nei P.R.I.P..

In ambiti periurbani possono essere considerate preferenziali unicamente le superfici ammissibili al sostegno (vedi paragrafo che segue) ricadenti negli "Ambiti agricoli periurbani" di cui all'art. A-20 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e successive modifiche.

Non potranno essere in alcun caso concessi i sostegni di cui alla Misura qui considerata per impianti i cui oneri di realizzazione siano stabiliti a carico dei soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica, con riferimento all'art. A-26 della citata L.R. 20/2000 e successive modifiche.

Al riguardo, le domande di imboscamento di terreni ricadenti in ambito urbano e perturbano, o comunque interessati da previsioni urbanistiche non riconducibili all'ordinario uso agricolo, potranno essere accolte solo se corredate da idonea dichiarazione del competente Ufficio comunale concernente:

- le garanzie sulla compatibilità delle previsioni d'uso previste con il mantenimento degli impegni connessi alla realizzazione dell'intervento;
- l'attestazione che l'intervento medesimo non risulta già prescritto a titolo oneroso in riferimento al già citato art. A-26 della L.R. 20/2000;
- la sussistenza di eventuali accordi sulla gestione degli imboscamenti realizzati.

Non è infatti ammissibile la corresponsione di premi per "manutenzione" nei casi in cui, in seguito ad eventuali accordi, le cure colturali nei primi 5 anni di impegno fossero effettuate con onere a carico di Pubbliche Amministrazioni.

5. Terreni ammessi al sostegno

Gli artt. 36 e segg. del Reg. (CE) 1698/05 differenziano le Misure di imboscamento in funzione delle caratteristiche dei terreni interessati distinguendo esplicitamente i terreni agricoli da quelli oggetto di agricoltura estensiva e da quelli non agricoli. A valere sulla Misura 221, sono pertanto da accogliere domande riguardanti esclusivamente terreni definibili "agricoli" secondo quanto disposto nel P.S.R. 2007-2013.

La concessione di aiuti e premi per superfici per le quali gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale individuano previsioni non compatibili con il mantenimento dell'imboscamento non sono di norma ammessi. Superfici di fatto agricole, ma non individuate come tali negli strumenti urbanistici (vigenti od anche solo adottati) possono essere ammesse al sostegno solo se la domanda è corredata da idonea documentazione atta a garantire il mantenimento degli impegni per l'intera durata temporale prevista.

E' pertanto escluso il riconoscimento di causa di forza maggiore per modificazioni all'uso dei terreni connesse all'attuazione di strumenti di pianificazione urbanistica, se non nel caso di esproprio per motivi di pubblica utilità, a condizione che tale esproprio non fosse prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno.

Come da art. 42, paragrafo 1, prima frase, del Reg. (CE) n. 1698/2005, il sostegno è concesso solo per zone boschive e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni.

Tale limitazione non si applica alle misure previste all'articolo 36, lettera b), punti i), iii), vi) e vii).

L'articolo 30, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 1974/2006 esclude dal campo di applicazione dell'articolo 42, paragrafo 1, prima frase, del Regolamento (CE) n. 1698/2005:

- a) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale, o di proprietà di enti pubblici;
- b) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti alle case regnanti;

c) le foreste di proprietà di persone giuridiche, il cui capitale è detenuto per almeno il 50 % da uno degli enti menzionanti alle lettere a) e b).

Non sono ammessi i terreni, pur qualificati agricoli nella relativa documentazione catastale, che non siano stati “in produzione” nelle due annate agrarie antecedenti a quella di presentazione della domanda di adesione.

Le domande dovranno essere presentate con le modalità stabilite da AGREA e potranno riguardare esclusivamente particelle agricole ricadenti all’interno del territorio regionale.

Nel caso di un singolo richiedente che intende imboschire particelle ricadenti in ambiti territoriali di differenti Amministrazioni competenti, la domanda dovrà essere **unica** (se le diverse particelle vengono proposte per la concessione del sostegno nella medesima annualità) e dovrà essere trasmessa all’Amministrazione ove ricade la parte più estesa della superficie da rimboschire.

Questa provvederà a inoltrare alle altre Amministrazioni coinvolte copia della domanda e della documentazione di corredo. Ogni singola particella agricola concorrerà alla assegnazione delle risorse sulla base delle disposizioni e condizioni vigenti nell’ambito territoriale in cui ricade e dovrà essere collocata nella graduatoria dell’Amministrazione territorialmente competente.

6. Entità dell’aiuto e dei premi

I sostegni previsti dall’art. 43 del Reg. (CE) 1698/05 coprono uno o più dei seguenti elementi:

- **costi di impianto** (costo delle piante, costo della messa a dimora e costi direttamente connessi all’operazione);
- **costi di manutenzione**, in forma di **premio annuale** per ettaro imboschito per un periodo massimo di 5 anni;
- **perdite di reddito** provocate dall’imboschimento, in forma di **premio annuale** per ettaro per un periodo massimo di 15 anni.

Per quanto riguarda l’entità dell’aiuto sul costo di impianto e dei premi annuali, si rimanda al contenuto del P.S.R. 2007-2013.

Si sottolinea comunque che nel corso di impegno non saranno ammessi aumenti agli importi del premio in relazione all’acquisizione di requisiti soggettivi per i quali è previsto un diverso livello.

Nelle Linee Guida approvate dalla Regione saranno indicate, distinte per ambito territoriale e per tipologia di intervento, le categorie di materiali e/o opere computabili per la definizione dell’importo del sostegno concedibile a titolo di “aiuto all’impianto”.

Come da comma 2 dell’art. 43 del Reg. (CE) 1698/05, “il sostegno per l’imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto. Se i terreni agricoli da rimboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali ... possono essere corrisposti agli affittuari”.

7. Domanda di adesione alla Misura 221

Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato che intendono beneficiare dei sostegni previsti dalla Misura 221 devono essere iscritte nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

Le domande di adesione alla Misura possono essere accolte solo se l'Amministrazione competente ha attivato la relativa Azione della Misura 221 e se le medesime vengono inoltrate secondo le disposizioni e le scadenze definite negli specifici bandi.

La "decisione individuale di concessione del sostegno e dei premi" (ove ne ricorrano le condizioni) è subordinata al possesso dei requisiti di accesso ed alla collocazione in posizione utile nelle graduatorie dell'Amministrazione competente in relazione alle risorse disponibili.

Le scadenze per la presentazione delle domande di adesione alla Misura saranno stabilite con atto della Direzione Generale Agricoltura, con valenza per l'intero territorio regionale.

8. Selezione delle domande di adesione alla Misura 221

Ciascuna Amministrazione competente provvederà ad approvare specifiche graduatorie applicando i criteri di selezione definiti dal P.S.R. 2007-2013 e dalle Linee guida regionali per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti.

9. Domanda di pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito

La richiesta di "verifica della effettuazione dell'impianto" presentata da un beneficiario che ha ottenuto la decisione di concessione del sostegno ha la valenza di richiesta di pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito.

L'accoglimento di detta domanda è condizionato alla presentazione di rilievo planimetrico delle particelle imboschite da parte di un tecnico abilitato, secondo le prescrizioni che saranno contenute nelle Linee Guida regionali. Le Amministrazioni competenti hanno facoltà di non far presentare detto rilievo, qualora le medesime intendano provvedere direttamente all'effettuazione del rilievo in sede di verifica dei lavori.

Il sostegno all'impianto e la prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e di perdita di reddito potranno essere corrisposti unicamente nel caso in cui venga riconosciuta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti.

Le domande di "pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito" dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione del Piano Colturale dell'Azienda in connessione alla presentazione delle domande di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003.

Le domande devono essere necessariamente corredate dal Piano colturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario.

10. Gestione finanziaria

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, sono state assunte le seguenti deliberazioni regionali:

- n. 1441 dell'1 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12 settembre 2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Articolazione spesa pubblica per Asse a livello territoriale e ripartizione per Misura delle risorse destinate a interventi di competenza della Regione"
- n. 1559 del 22 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12.9.2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Definizione strategie finanziarie, modalità di attribuzione riserva di premialità e di effettuazione compensazioni finanziarie a livello territoriale provinciale"
- n. 101 del 28 gennaio 2008 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 Programma Sviluppo Rurale 2007-2013. Modifiche pianificazione finanziaria per misura, aggiornamento deliberazioni 1441/2007 e 1559/2007 e contestuale definizione obiettivi finanziari per territorio provinciale”.

Con tali atti sono state ripartite e attribuite, per ogni singolo ambito territoriale provinciale, le risorse destinate nel periodo di applicazione del P.S.R. 2007-2013 e sono stati definiti i relativi obiettivi finanziari.

Tenendo conto delle risorse assegnate dai P.R.I.P. alle Misure, al fine di perseguire gli obiettivi di spesa indicati nella deliberazione regionale n. 101 del 28 gennaio 2008, nella Tabella che segue vengono prefissate le percentuali delle risorse che annualmente possono essere utilizzate per finanziare domande di pagamento di cui alla Misura 221, che sono da computare applicando all'importo delle "risorse libere" per la Misura stessa la specifica percentuale prevista per ogni singola annualità di riferimento.

Nel periodo di programmazione sono previsti due bandi, rispettivamente nel 2008 e nel 2010.

In conseguenza dell'attivazione dei bandi di cui sopra, le richieste di pagamento degli aiuti all'impianto e per la prima annualità di premi sono previste rispettivamente per le annualità finanziarie 2009 e 2011 (in entrambi i casi il collaudo dei lavori e la presentazione della specifica domanda di pagamento è prorogabile per un massimo di un anno).

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Intero periodo
Misura 221	1° bando		Bando						
				26%	9%	7%	7%	7%	56%
	2° bando				Bando				
						27%	9%	8%	44%
								100%	

Unicamente per i casi di Amministrazioni competenti per le quali le risorse complessive non siano sufficienti a predisporre due bandi aventi adeguata dotazione finanziaria, è data facoltà di applicare la Misura con un solo bando nel 2008 anticipando la dotazione finanziaria prevista per il secondo bando ridotta delle percentuali previste per i trascinamenti.

All'ultima domanda collocata in posizione utile per il finanziamento potrà essere riconosciuto unicamente il pagamento commisurato alle risorse disponibili anche se la domanda riguardasse imboschimenti cui conseguirebbero importi di sostegno superiori, con rimodulazione della domanda unicamente a condizione che gli imboschimenti come "rimodulati" siano autonomamente realizzabili e rispondano ai requisiti di attuazione della Misura e delle specifiche Azioni cui si aderisce.

11. Domanda di pagamento delle annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito successive alla prima

I pagamenti dei premi per manutenzioni e perdite di reddito per imboschimenti riferibili alla Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 potranno essere effettuati unicamente ai beneficiari regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole che ogni anno ne facciano richiesta (vedi la "domanda di pagamento" di cui all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06) nei modi e nei termini definiti da AGREA.

Anche per ottenere il pagamento di premi per manutenzioni e perdite di reddito connessi a interventi di imboscimento realizzati in riferimento a Programmi e Regolamenti comunitari precedenti (se previsti con risorse del P.S.R. 2007-2013) è necessario presentare la specifica annuale "domanda di pagamento".

Ad integrazione e parziale modifica di quanto a suo tempo disposto con deliberazione regionale n. 312 del 17 febbraio 2006 si stabilisce che **sono soggetti alla presentazione della annuale "domanda di pagamento"** i premi da corrispondere in relazione a imboschimenti attuati in riferimento :

- alla **Misura 221** del P.S.R. 2007-2013 in attuazione del Reg. (CE) 1698/05;
- alla **Misura 2.h** del P.R.S.R. 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99;
- al **Reg. (CEE) 2080/92**;
- al **Reg. (CEE) 1609/89** cosiddetto "ex set-aside".

Le domande di pagamento dovranno essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno con possibilità di proroga per la totalità dei casi non oltre il termine ultimo per la presentazione del Piano Colturale dell'Azienda in connessione alla presentazione delle domande di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

Non è possibile erogare alcun sostegno in mancanza della presentazione della domanda di pagamento.

Per gli interventi attuati con riferimento alla Misura 221 del P.S.R. 2007-2013, le domande di pagamento, anche in considerazione degli obblighi relativi alla "condizionalità" devono

essere necessariamente corredate dal Piano colturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario.

Non potrà essere concesso alcun premio a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito per le annualità successive se non è sottoscritto dal beneficiario il prescritto di Piano di Coltura e conservazione che deve comunque essere approvato dall'Ente competente in materia forestale.

Salvo casi documentati di forza maggiore (vedi paragrafo "Perdita dei requisiti e inadempimenti") per gli impegni assunti in annualità precedenti ed ancora in corso, la mancata presentazione della "domanda annuale di pagamento dei premi" entro i termini prescritti nei precedenti e successivi paragrafi, determina i seguenti effetti:

- il beneficiario non potrà percepire premi per l'annualità in riferimento alla quale non ha presentato la domanda di pagamento. Potrà ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalità stabilite per la successiva annualità, se ancora ricadente nel periodo di impegno;
- non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti, pena l'applicazione delle sanzioni previste.

Nei casi di presentazione di domande incomplete riguardo alle superfici impegnate e/o alle azioni originariamente sottoscritte, gli effetti di sospensione dei pagamenti sono comunque prodotti limitatamente a quelle parti dell'impegno oggetto di omissione, salvo i casi rettificabili dall'ufficio istruttore.

Per "periodo di impegno" si intende il numero di anni per il quale possono essere corrisposti rispettivamente il premio per le manutenzioni e/o il premio per la perdita di reddito, a decorrere dall'anno in riferimento al quale è stata erogata la prima annualità di detti premi.

Per quanto concerne la perdita dei requisiti soggettivi si rimanda al paragrafo "Perdita dei requisiti e inadempimenti".

12. Modalità di attuazione della Misura

Per consentire la realizzazione di impianti con adeguati standard qualitativi è opportuno che l'approvazione delle graduatorie delle domande ammesse in riferimento agli specifici bandi non avvenga oltre il periodo estivo dell'anno precedente a quello in cui si prevede la "verifica della effettuazione dell'impianto" ed il pagamento dell'aiuto (termine del periodo primaverile dell'anno successivo).

L'imboschimento deve essere di norma realizzato entro il termine del periodo primaverile dell'anno successivo all'approvazione della graduatoria, ad eccezione dei casi in cui l'Amministrazione competente, entro e non oltre il medesimo termine, conceda una proroga sulla base di motivata istanza del richiedente. La proroga può essere concessa per un massimo di un anno dal termine prescritto.

Le domande di beneficiari che non abbiano realizzato gli impianti entro il termine del periodo primaverile dell'anno successivo all'approvazione della graduatoria e non abbiano presentato motivata domanda di proroga si intendono decadute.

In caso di proroga, l'impianto deve essere realizzato necessariamente entro il termine del periodo primaverile del secondo anno successivo all'approvazione della graduatoria.

Le domande di beneficiari che, avendo ottenuto la proroga, non abbiano realizzato gli impianti entro il termine del secondo anno successivo all'approvazione della graduatoria si intendono decadute.

Non può essere concessa alcuna proroga per imboschimenti il cui limite di realizzazione è il termine del periodo primaverile dell'anno 2012.

Le graduatorie delle domande di adesione restano in vigore per un anno dalla loro approvazione.

Non possono essere rilasciate "decisioni individuali di concessione del sostegno e dei premi" successivamente al 31 dicembre 2011.

Qualora in relazione all'estensione degli imboschimenti sia necessaria l'applicazione della normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), *le relative procedure dovranno essere attivate preliminarmente al rilascio della decisione individuale della concessione del sostegno.*

Gli imboschimenti oggetto dei sostegni di cui all'art.43 del Reg. (CE) n. 1698/05, alla scadenza del periodo di impegno, rimangono soggetti alle norme forestali, ambientali e paesaggistiche vigenti, pertanto, fatta eccezione per gli impianti riconosciuti per "arboricoltura da legno", al termine del ciclo produttivo definito nei Piani colturali, l'uso dei terreni è di norma irreversibile, secondo quanto disposto dalle medesime normative.

I beneficiari di pagamenti per rimboschimenti di terreni agricoli si impegnanoa rispettare i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/03.

13. Istruttoria delle domande

L'istruttoria sarà compiuta in relazione a quanto previsto negli specifici bandi territoriali e attuando le attività di controllo previste da AGREA.

Gli adempimenti relativi a domande per impianti soggetti alle norme di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000, dovranno essere espletati prima del rilascio della decisione individuale della concessione del sostegno.

14. Materiale di moltiplicazione

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e della L.R. 10/2007 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) che disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree elencate nell'allegato 1 del Decreto Legislativo 386/03.

All'atto della "verifica della effettuazione dell'impianto":

- il materiale di moltiplicazione utilizzato deve disporre delle etichette/cartellini conformi a quanto prescritto dal Decreto Legislativo 386/2003 e dalla L.R. 10/2007;
- deve essere disponibile copia del certificato di provenienza del materiale utilizzato (ovvero devono esserne adeguatamente riportati gli estremi nella relativa documentazione).

Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della Legge n. 269 del 1973 potrà essere utilizzato entro i termini previsti dal comma 2 dell'art. 18 del Decreto Legislativo 386/2003. In tal caso la documentazione, che deve essere necessariamente presente all'atto della verifica, è quella prevista dalla medesima Legge 269/1973.

Le Amministrazioni competenti dovranno accordare adeguati livelli di preferenzialità ai richiedenti delle Azioni 1 e 2 che al momento della presentazione della domanda di adesione posseggono un contratto di fornitura per materiale certificato con riferimento al Decreto Legislativo 386/2003 e alla L.R. 10/2007.

Le Amministrazioni competenti dovranno altresì accordare adeguati livelli di preferenzialità ai richiedenti delle Azioni 1 e 2 che, sulla base di idonea attestazione di disponibilità del relativo materiale, si impegnano a perseguire obiettivi di tutela e conservazione della biodiversità impiegando materiale di moltiplicazione di provenienza qualificata. Per gli imboschimenti ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della "domanda di aiuto". Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

Per la realizzazione degli imboschimenti possono essere utilizzate essenze che, pur non essendo comprese nell'Allegato 1 del Decreto Legislativo 386/03 come recepito dalla L.R. 10/2007, siano ammesse dalle Linee Guida che saranno approvate dalla Regione; ciò unicamente qualora il loro impiego complessivo non superi il 5% del totale delle essenze messe a dimora, sempreché non sussistano altre diverse limitazioni al loro riguardo.

Non è ammesso l'utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione geneticamente modificato per la realizzazione degli imboschimenti, o per interventi di completamento accessori all'impianto.

Non potranno essere corrisposti sostegni e premi qualora:

- non sia rinvenibile all'atto della "verifica della effettuazione dell'impianto", per il materiale di moltiplicazione impiegato, la prescritta documentazione,
- gli estremi/copia del certificato di provenienza del materiale non venga conservato a corredo della domanda di ammissione.

In caso di effettuazione di interventi di risarcimento dovrà essere necessariamente inviata idonea comunicazione alla Amministrazione competente corredata dalla documentazione sulla provenienza del materiale utilizzato.

15. Cambio di beneficiario

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di aiuti all'impianto e premi annuali in relazione all'effettuazione di imboschimenti di terreni agricoli, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:

- darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'“*Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna*”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare alla Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06 se non avviene il *subentro* “... *il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto*” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto alle sanzioni previste.

In tale eventualità la destinazione d'uso dei terreni in questione sarà comunque da ricondurre alle previsioni e alle limitazioni delle specifiche normative (forestali e ambientali) eventualmente applicabili, in riferimento al tipo di soprassuolo conseguito con l'impianto.

Per gli imboschimenti effettuati in riferimento al Reg. (CE) 1257/99, nel caso di subentro di nuovo beneficiario sarà sempre necessario valutare le condizioni specifiche per il subentro nei diritti e negli obblighi con particolare riferimento all'entità dei premi.

Di conseguenza, per il riconoscimento dell'entità dei premi per manutenzioni e perdite di reddito, il soggetto subentrante:

- acquisisce il diritto di beneficiare di premi ancora da corrispondere unicamente se possiede i requisiti prescritti nelle disposizioni relative al programma sulla base del quale è stato effettuato l'imboschimento;
- può beneficiare esclusivamente dei premi che sarebbero stati riconosciuti al cedente, sempreché sia in possesso dei medesimi requisiti di cui sopra (non potranno essere riconosciuti al subentrante, pur in possesso degli specifici requisiti, premi superiori a quelli riconosciuti al cedente);

- qualora non sia in possesso di tutti i requisiti posseduti dal cedente, saranno riconosciuti i premi previsti per la categoria di beneficiari cui appartiene.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto sarà soggetto alle sanzioni previste.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verificano pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

16. Controlli

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato

- nel Reg. (CE) 1975/06, in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" e Titolo II "Sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dell'Asse 1 e dell'Asse 3 e per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4";
- nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

17. Perdita dei requisiti e inadempimenti

Irregolarità

Per i casi di "**inadempimento**" si rimanda in particolare all'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 ed al sistema sanzionatorio che lo Stato membro è tenuto ad istituire.

E' inoltre previsto il "**recupero degli importi indebitamente percepiti**" (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/06 che rimanda all'applicazione dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/04).

1. Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei premi

Per quanto indicato nel P.S.R. 2007-2013, la perdita di requisiti soggettivi rilevanti ai fini della corresponsione dei premi, nei primi 5 anni dalla decisione individuale di concessione, comporta sempre la rideterminazione e riduzione dei premi da corrispondere.

Decorso 5 anni, sempreché non intervenga un “cambio di beneficiario”, eventuali modificazioni dei requisiti soggettivi non determinano modificazione alcuna agli importi originariamente definiti.

In caso di cambi di beneficiario, sussiste sempre la necessità di valutare le condizioni specifiche per il subentro nei diritti e negli obblighi con particolare riferimento all’entità dei premi.

2. Difformità di superficie

E’ da ricondurre a difformità di superficie la dichiarazione di superfici superiori a quelle accertate.

Per i casi di **“difformità” di superficie** si rimanda all’art. 16 del Reg. (CE) 1975/06.

3. Inadempimenti

Sono da considerare inadempimenti i casi di seguito elencati:

- taglio anticipato rispetto a quanto prescritto nel P.S.R. 2007-2013 e/o nelle Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti e/o nel Piano di Coltura e conservazione;
- utilizzo, nella realizzazione dell’intervento, o di interventi accessori all’impianto, di “organismi geneticamente modificati”;
- utilizzo, nella realizzazione dell’intervento, o di interventi accessori all’impianto, di esemplari di specie non indicate idonee dal P.S.R. 2007-2013;
- mancata effettuazione di necessari interventi di risarcimento dalla realizzazione dell’impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, non sussistendo cause di forza maggiore. In funzione del momento di effettuazione dei controlli e della sussistenza di dettagliate indicazioni circa le fallanze ammesse, la mancata effettuazione dei risarcimenti si concretizza:
 - nell’accertata omissione di interventi di risarcimento specificatamente da effettuare
ovvero
 - nel riscontro, nei mesi primaverili della prima stagione vegetativa successiva ai controlli, di una fallanza superiore a quella prevista nel Piano di coltura e conservazione;
- esercizio del pascolo non autorizzato, fatti salvi i casi di pascolamento abusivo di terzi se adeguatamente documentato (segnalazione e/o denuncia antecedente alla comunicazione/effettuazione del controllo in loco);
- mancata effettuazione di pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile), dall’impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, come da frequenza dell’intervento definita nel Piano colturale (minimo un intervento per periodo vegetativo);
- realizzazione d’irrazionali potature non autorizzate (es. sgamollatura e capitozzatura) che pregiudicano l’impianto;

- realizzazione d'innesti e di tagli di ceduzione non autorizzati;
- mancata ottemperanza a prescrizioni vincolanti contenute nel disciplinare di produzione integrata del pioppo;
- effettuazione del taglio di utilizzazione in impianti per la produzione di "biomassa" per periodi superiori o inferiori al periodo di rotazione prescritto nel Piano di Coltura e Conservazione.

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06. In particolare si richiama quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l'individuazione degli importi (e la conseguente definizione della gravità, dell'entità e della durata degli inadempimenti). Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Misura; in tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati nel "periodo di impegno" ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006.

4. Cause di forza maggiore

Le ipotesi di riconoscimento di cause di "forza maggiore o circostanze eccezionali", sono quelli indicati al comma 1 dell'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06. In caso di riconoscimento di tali cause, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non verrà richiesto il rimborso totale o parziale degli aiuti e dei premi percepiti dal beneficiario.

Non potrà essere riconosciuta la "causa di forza maggiore" in mancanza della presentazione della prescritta notificazione all'autorità competente (AGREA e Amministrazioni territorialmente competenti), da far pervenire nei modi e nei tempi prescritti.

18. Condizionalità

I beneficiari di cui alla Misura 221 sono tenuti - nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Ai fini del controllo del rispetto della Condizionalità per l'anno 2008 si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/06 nonché la deliberazione regionale n. 2162 del 27 dicembre 2007.

Per quanto concerne le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la Condizionalità relative all'anno di riferimento.

19. Accordi Agroambientali Locali

Il P.S.R. 2007-2013 al par. 5.3.2.5. specifica che *“l’applicazione degli Accordi ... riguarda in particolare impegni sottoscritti da imprenditori agricoli relativi alle Misure 214, 216 e 221”*. Pertanto sono da attribuire ai terreni interessati dai medesimi Accordi, se vigenti all’atto della presentazione delle “domande di aiuto”, le specifiche priorità previste dai P.R.I.P. per la Misura 221.

Per la Misura 221 non possono essere riconosciuti sostegni aggiuntivi in caso di contestuale attivazione di Accordi Agroambientali Locali (vedi l’articolo 27 del Reg. (CE) 1974/06).

20. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/05
- Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1974/06
- Reg. (CE) n. 1975/06
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia

**TRACCIA SCHEMATICA
PER LA REDAZIONE DEI BANDI TERRITORIALI**

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

Misura _____ “ _____ ”

Obiettivi

Con il presente bando si intende dare attuazione alla Misura/Azione _____
“ _____ ” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
nonché a quanto previsto dal Programma Rurale Integrato Provinciale
_____ e dal Programma Operativo dell’Asse 2 approvato
dalla Regione Emilia-Romagna

Obiettivi specifici

(l’Amministrazione competente procede a sviluppare il presente paragrafo inserendo gli obiettivi specifici di Misura/Azione o l’intera Misura suddivisa in Azioni)

Beneficiari

(l’Amministrazione competente procede a sviluppare il presente paragrafo individuando in relazione a quanto previsto dagli atti di programmazione gli specifici beneficiari, ivi comprese le eventuali caratteristiche soggettive)

Condizioni di ammissibilità

(l’Amministrazione competente procede a sviluppare le condizioni di ammissibilità in capo alle aziende nonché, se ed in quanto previsto, le condizioni relative alle superfici e/o UBA)

Aree di applicazione/Localizzazione

(l’Amministrazione competente procede a sviluppare il presente paragrafo con riferimento alla localizzazione dell’intervento)

Dotazione finanziaria

(l'Amministrazione competente procede ad individuare nel presente paragrafo le risorse messe a disposizione per l'attuazione del bando indicando eventuali riserve per Azioni)

Entità degli aiuti

(l'Amministrazione competente riporta nel presente paragrafo i livelli di aiuto concedibile)

Presentazione delle domande

(l'Amministrazione competente procede a sviluppare il presente paragrafo riportando la modalità di presentazione delle domande come definita da AGREA, la tempistica ed indicando l'eventuale ammissibilità del ritardo di 25 giorni)

Istruttoria

(l'Amministrazione competente procede a sviluppare il presente paragrafo indicando: le modalità riferite alla competenza delle Amministrazioni titolari e delle Amministrazioni cointeressate in relazione a quanto previsto nel Programma Operativo d'Asse; la struttura preposta all'istruttoria; il Responsabile del procedimento; gli uffici presso i quali è possibile l'accesso agli atti; i tempi dell'istruttoria e del procedimento complessivo; le modalità di applicazione dei criteri di selezione nella sequenza di priorità, anche connesse agli Accordi agroambientali locali; l'analisi e la verifica delle zonizzazioni in caso di specifica istanza del richiedente)

Cumulabilità degli aiuti e modulazioni

(l'Amministrazione competente riporta nel presente paragrafo la casistica ed i criteri di cumulo nonché di eventuale conseguente modulazione)

Approvazione della graduatoria, utilizzo della graduatoria e concessione degli aiuti

(l'Amministrazione competente procede ad individuare nel presente paragrafo le modalità di approvazione e di utilizzo della graduatoria e di concessione degli aiuti)

Impegni che il beneficiario è tenuto ad assumere

(l'Amministrazione competente riporta nel presente paragrafo la descrizione degli impegni connessi alla Misura/Azione, ivi compresi gli obblighi connessi al regime della Condizionalità)

Connessione tra i diversi impegni o tra le diverse Azioni

(l'Amministrazione competente procede a sviluppare il presente paragrafo descrivendo le eventuali connessioni esistenti tra le Azioni nonché le relazioni tra gli impegni se ed in quanto compatibili con la Misura/Azione messa a bando)

Tempi di esecuzione dei lavori

(l'Amministrazione competente nel presente paragrafo riporta, per le Misure/Azioni che lo prevedono, i tempi di esecuzione dei lavori e le modalità di comunicazione di tale esecuzione)

Domanda di pagamento

(l'Amministrazione competente richiama nel presente paragrafo le modalità definiti da AGREA nonché la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento, se ed in quanto la Misura/Azione preveda tale tipologia di domanda)

Controlli e sanzioni

(l'Amministrazione competente nel presente paragrafo indica: le modalità di gestione e controllo con riferimento ai Regolamenti comunitari e alle competenze di AGREA; gli inadempimenti e connessi riduzioni, recuperi, decadenze; il sistema sanzionatorio previsto)

Cambio di beneficiario/Subentro negli impegni

(l'Amministrazione competente nel presente paragrafo indica le modalità per dar luogo al cambio di beneficiario e al subentro negli impegni ove previsti nonché i diritti e gli oneri in capo al soggetto subentrante)

Riferimenti normativi

(l'Amministrazione competente indica nel presente paragrafo tutti i riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali che giustificano e regolano la corretta attuazione della Misura/Azione nonché i riferimenti al procedimento amministrativo e alla privacy)

Ulteriori paragrafi che l'Amministrazione ritenga necessari per la corretta attuazione della Misura/Azione